

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

62° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 16
5 ^a - Bilancio.....	» 18
6 ^a - Finanze e tesoro.....	» 108
7 ^a - Istruzione.....	» 117
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 122
10 ^a - Industria.....	» 127
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 130
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 132

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	<i>Pag.</i> 139
--------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee.....	<i>Pag.</i> 142
Elezioni e immunità parlamentari.....	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 150
Informazione e segreto di Stato.....	» 153

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri.....	<i>Pag.</i> 154
--	-----------------

CONVOCAZIONI.....	<i>Pag.</i> 155
-------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Sui criteri per la presa in considerazione dei ricorsi

Dopo un intervento del senatore CONSOLO, in ordine alla necessità di stabilire preliminarmente criteri di massima per l'esame dei ricorsi presentati, si apre un dibattito nel corso del quale prendono ripetutamente la parola i senatori MANZIONE, PETERLINI, ZICCONI e FASSONE.

Il PRESIDENTE – nel riassumere i termini della discussione – propone che in linea di massima, salvo poi una specifica valutazione caso per caso, non siano presi in considerazione i ricorsi del tutto generici, che si limitano a lamentare la mancata assegnazione di voti validi, ma senza indicare fattispecie concrete verificatesi nel corso delle operazioni elettorali (principio della «genericità» del ricorso). Parimenti, propone che non siano presi in considerazione quei ricorsi che segnalano presunte situazioni irregolari verificatesi in concreto, ma di entità notevolmente insufficiente, inadeguata e comunque sproporzionata in difetto rispetto al totale dei voti necessari per il soddisfacimento della richiesta del ricorrente (principio di «ragionevolezza» del ricorso).

La Giunta unanime conviene quindi sulle proposte del Presidente.

Regione Puglia

Il senatore CONSOLO, relatore per la regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, informando che sono pervenuti tre ricorsi elettorali.

In particolare, il ricorso del candidato Capuozzo, presentatosi nel collegio n. 15 per il gruppo Casa delle Libertà e risultato primo dei non eletti nel predetto collegio, ha per oggetto la proclamazione del senatore Carella, proclamato nel collegio, e segnala alcune anomalie nei risultati elettorali e nei criteri utilizzati per l'annullamento delle schede. Il relatore informa inoltre che in data 22 ottobre 2001 il ricorrente ha prodotto documentazione integrativa, allegando una serie di dichiarazioni attestanti l'annullamento, in alcune sezioni, di schede a suo danno perché recanti il doppio segno, per un totale complessivo di 79 schede.

Il relatore osserva che il candidato Capuozzo ha riportato 46.936 voti validi contro i 47.777 del candidato eletto senatore Carella: la differenza è pari quindi a 841 voti.

Il ricorrente, pur lamentando un notevole numero di voti annullati nel Collegio, nel ricorso presentato non indica però elementi di fatto, rilevanti e consistenti, tali da indurre il relatore a suggerire alla Giunta la revisione di tutte le 28.345 schede dichiarate nulle nel Collegio. Si consideri inoltre che la percentuale di schede nulle, pari al 2,91% nel suddetto Collegio, è non solo del tutto in linea con gli altri Collegi della Regione Puglia, ma addirittura risulta essere la più bassa dell'intera Regione. Applicando quindi il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, non si vede il motivo per il quale le schede nulle dovrebbero favorire il ricorrente in misura tale da recuperare il divario di 841 voti. Giova ricordare che per decisione unanime della Giunta, assunta in via preliminare prima di passare all'esame dei singoli ricorsi, solo in presenza di concreti indizi di irregolarità o di gravi anomalie nei conteggi elettorali, si potrebbe procedere ad un nuovo conteggio delle schede. Ma non è questo il caso della fattispecie in esame. Nè la situazione può cambiare a seguito della presentazione della memoria aggiuntiva presentata dal ricorrente, corredata da alcune testimonianze scritte. Queste ultime, infatti, in alcun modo rendono credibile il presunto danno subito dal ricorrente, limitandosi a denunciare che «alcune schede del ricorrente – recanti un doppio segno – erano state dichiarate nulle». Nessuna prova è offerta sulla circostanza che anche il senatore eletto non abbia subito lo stesso trattamento.

Il relatore espone quindi il contenuto del ricorso presentato dall'avvocato Luigi Follieri, candidato nel collegio n. 16 per il gruppo elettorale L'Ulivo, che ha per oggetto la proclamazione di tutti i senatori eletti nel medesimo gruppo nella quota proporzionale, lamentando l'erroneo annullamento di schede a danno del ricorrente.

Il relatore osserva che il ricorrente ha riportato 45.168 voti validi, conseguendo la percentuale del 36,730% sul totale dei voti validi del Collegio. In particolare, per superare il candidato Battafarano, ultimo degli eletti per il gruppo L'Ulivo nell'ambito della quota proporzionale – che ha conseguito una percentuale del 38,239% – l'avvocato Follieri dovrebbe recuperare ben 3.005 voti validi. L'avvocato Luigi Follieri, pur lamentando un notevole numero di voti annullati nel suo Collegio, nel ricorso presentato non porta però alcun elemento di fatto tale da indurre il relatore a suggerire alla Giunta la revisione di tutte le 44.485 schede dichiarate

nulle nel suo Collegio. Si consideri inoltre che la percentuale di schede nulle, pari al 3,12% nel suddetto Collegio, è del tutto in linea con gli altri Collegi della Regione Puglia. Applicando quindi, anche a tale fattispecie, il criterio dell'*id quod plerumque accidit* non si vede il motivo per il quale le schede nulle dovrebbero favorire il ricorrente in misura tale da recuperare il divario di 3.005 voti. Non si vede parimenti motivo per accogliere la richiesta di procedere all'annullamento dell'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella quota proporzionale.

Così come precedentemente osservato, giova ripetere che, per decisione unanime della Giunta, assunta in via preliminare già prima di passare all'esame dei singoli ricorsi, solo in presenza di concreti indizi di irregolarità o di gravi e palesi anomalie nei conteggi elettorali, sarebbe ipotizzabile di procedere ad un nuovo conteggio delle schede. Ma non è, anche questa volta, il caso di specie.

Il relatore illustra infine il contenuto del ricorso presentato dal candidato per il gruppo L'Ulivo nel collegio n. 6, Nicola Putignano, che ha per oggetto l'erroneo annullamento di schede a danno del ricorrente.

Il relatore rileva che il ricorrente ha riportato 60.582 voti validi, conseguendo la percentuale del 37,895% sul totale dei voti validi del Collegio. In particolare, per superare il candidato Battafarano, ultimo degli eletti per il gruppo L'Ulivo nell'ambito della quota proporzionale – che ha conseguito una percentuale del 38,239% – l'avvocato Putignano dovrebbe recuperare ben 890 voti validi. L'avvocato Putignano, pur lamentando un notevole numero di voti annullati nel suo Collegio, nel ricorso presentato non porta però alcun elemento di fatto tale da indurre il relatore a suggerire alla Giunta la revisione di tutte le 42.035 schede dichiarate nulle nel Collegio 6.

Si consideri inoltre che la percentuale di schede nulle, pari al 4,15% nel suddetto Collegio, è del tutto in linea con gli altri Collegi della Regione Puglia. Applicando quindi il criterio dell'*id quod plerumque accidit* non si vede il motivo per il quale le schede nulle dovrebbero favorire il ricorrente in misura tale da recuperare il divario di 890 voti. Per decisione unanime della Giunta, assunta in via astratta e preliminare prima di passare all'esame dei singoli ricorsi, solo in presenza di concreti indizi di irregolarità o di gravi anomalie nei conteggi elettorali, si potrebbe procedere ad un nuovo conteggio delle schede. Ma non è questo il caso ipotizzato.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori ZICCONI, FASSONE e BATTAGLIA, cui fornisce chiarimenti il relatore CONSOLO.

La Giunta, con l'astensione dei senatori Cherchi e Maritati, eletti nella regione, – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Remo Clodoveo Capuozzo;

- b) di respingere il ricorso presentato dal candidato Luigi Follieri;
- c) di respingere il ricorso presentato dal candidato Nicola Putignano;
- d) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Azzollini, Battafarano, Bucciero, Carella, Cherchi, Chirilli, Costa, Curto, Degennaro, Dentamaro, Gaglione, Greco, Manieri, Maritati, Meleleo, Morra, Nessa, Nocco, Semeraro, Specchia, Stanisci e Tatò.

Regione Abruzzo

Il senatore PONTONE, relatore per la regione Abruzzo, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione. Dà quindi conto del ricorso presentato dagli elettori Domenico Bucciarelli, Giuseppe Ruzzo e Fernando Conti, che ha per oggetto la regolarità nello svolgimento della fase del procedimento elettorale preparatorio relativa alla presentazione delle candidature, contestandosi in particolare la decisione dell'Ufficio elettorale regionale di ammettere alla consultazione elettorale la lista «Italia dei valori» sulla base di documentazione aggiunta in un secondo tempo.

Il relatore osserva innanzitutto che in più occasioni la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica (v. da ultimo le sedute del 22 aprile e del 21 settembre 1999) ha ritenuto assai dubbio che la competenza degli organi parlamentari si estenda alle istanze concernenti la fase della presentazione delle candidature, essendo nella medesima materia previsti dalla legge elettorale una serie di rimedi e di meccanismi di impugnazione, da svolgere in termini molto ridotti onde garantire la massima certezza nel momento della espressione del voto. La stessa Camera dei deputati, in particolare nella scorsa legislatura (v. la seduta della Giunta delle elezioni del 9 ottobre 1996), ha confermato la propria costante giurisprudenza, secondo cui esula dalla competenza della stessa Giunta delle elezioni l'esame di questioni attinenti l'ammissione o l'esclusione delle candidature.

Tali costanti orientamenti giurisprudenziali – secondo il prudente avviso del relatore – vanno confermati nella loro validità, salvo il caso di macroscopici ed abnormi irregolarità influenti sulla stessa «ragionevolezza» del procedimento preparatorio; irregolarità macroscopiche, le quali tuttavia nella fattispecie in esame non sembrano essersi in concreto verificate.

Infatti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si prevede espressamente la possibilità di ammettere nuovi documenti e di procedere a correzioni formali per quanto concerne la fase davanti l'ufficio elettorale regionale.

Si possono altresì richiamare i principi generali della «tassatività» delle previsioni recanti la sanzione della nullità degli atti (e della conseguente esclusione di candidati o di liste dal procedimento elettorale), non-

ché della «strumentalità delle forme», per cui in linea di massima acquistano rilevanza solo quelle irregolarità con conseguenze di natura sostanziale.

Sulla base di queste considerazioni si propone la reiezione del ricorso elettorale presentato dai signori Domenico Bucciarelli, Giuseppe Russo e Fernando Conti.

Dopo un intervento del senatore FASSONE, secondo il quale la Giunta dovrebbe affermare in modo più netto la propria incompetenza in materia di procedimenti elettorali preparatori, la Giunta stessa - accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore - delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dai signori Domenico Bucciarelli, Giuseppe Russo e Fernando Conti.

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Coletti, Del Turco, Ioannucci, Pastore, Salini, Viserta Costantini e Zappacosta.

Regione Basilicata

Il senatore CHERCHI, relatore per la regione Basilicata, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Ayala, Coviello, D'Andrea, Danzi, Di Siena, Grusso e Ponzo.

Regione Marche

Il senatore FALCIER, relatore per la regione Marche, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, illustrando il contenuto del ricorso presentato dal candidato individuale nel Collegio 6, signor Lamberto Roberti, che ha per oggetto l'irregolarità delle manifestazioni di propaganda elettorale e chiede alla Giunta delle elezioni di dichiarare non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità delle leggi n. 212 del 1956 e n. 28 del 2000 e rinviare alla Corte costituzionale la risoluzione della questione. Si sollecita altresì l'annullamento di delibere dell'Autorità per le telecomunicazioni e del CO.RE.RAT delle Marche.

Il relatore ritiene che il ricorso del candidato Roberti abbia un'impostazione del tutto peculiare, in quanto non mira a richiedere il controllo delle schede non assegnate o quelle valide, lamentando errori o brogli, ma è finalizzato a sollecitare interventi attinenti la particolare fase preliminare (rispetto alle operazioni elettorali vere e proprie) della «propaganda elettorale» e conseguentemente a chiedere l'annullamento dei risultati delle votazioni svoltesi il 13 maggio 2001 nel collegio senatoriale n. 6 della Regione Marche.

I rilievi riguardano innanzitutto la presunta incostituzionalità (con riferimento all'articolo 51 della Costituzione) delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 22 febbraio 2000, n. 28, le quali come noto disciplinano la fase della propaganda elettorale antecedente lo svolgimento delle operazioni di voto.

Al riguardo, il relatore richiama i principi riaffermati dalla stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, di recente, nella seduta del 10 ottobre 2001, e nella scorsa legislatura nella seduta del 16 settembre 1997. In particolare, quanto alla ipotizzata incostituzionalità di talune disposizioni legislative, la Giunta non può prendere direttamente in considerazione questioni di legittimità costituzionale, a meno che non si entri nella fase di contestazione dell'elezione, almeno secondo una parte della dottrina. In ogni caso – anche a prescindere dall'ammissibilità o meno di questioni di legittimità costituzionale nel procedimento di contestazione dell'elezione – debbono comunque essere riscontrati i due requisiti della non manifesta infondatezza e della diretta rilevanza.

In secondo luogo, il ricorrente chiede l'annullamento della delibera dell'Autorità per le telecomunicazioni n. 253 del 2001 e del provvedimento n. 222 del 17 aprile 2001 del CO.RE.RAT delle Marche per «illegitimità derivata». Ma lo stesso ricorrente sembra rendersi conto dell'improprietà dell'istanza, laddove chiede, seppur secondariamente, «l'invio del ricorso alle varie giurisdizioni di competenza per l'annullamento».

In proposito il relatore ribadisce il principio, in particolare affermato nella seduta della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 9 ottobre 1996, secondo cui risulta estranea alle finalità istituzionali dell'organo parlamentare la valutazione di mera legalità degli atti privi di rilevanza diretta sulla verifica dei titoli di ammissione degli eletti, tanto più se sono apprestate specifiche e tempestive forme di tutela giurisdizionale per le fattispecie considerate.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE, secondo il quale dovrebbe essere affermata in maniera più netta l'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento di verifica dei poteri, svolto ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dallo stesso potere legislativo, il quale – se ritiene che una disposizione sia di dubbia costituzionalità – ben può procedere direttamente ad una conseguente modifica normativa.

La Giunta, con l'astensione del senatore Cavallaro, eletto nella regione, – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Lamberto Roberti;
- b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Bastianoni, Calvi, Cavallaro, Ciccanti, Forlani, Magistrelli, Magnalbò e Mascioni.

Regione Molise

Il senatore CHIUSOLI, relatore per la regione Molise, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, dando conto del ricorso presentato dai cittadini elettori nel collegio n. 2 Paolo Di Laura Frattura e Antonio Fierro, a favore del candidato Rizzi risultato primo dei non eletti nel collegio dopo la senatrice Cinzia Dato. Il ricorso lamenta alcune anomalie nei risultati elettorali e nei criteri utilizzati per l'annullamento delle schede.

Il relatore ritiene che il ricorso non appare meritevole di accoglimento per la sua stessa genericità, essendosi limitati più che altro i presentatori ad indicare la cifra rispondente al totale dei voti nulli (3.684). Ma questo dato non può essere di per sé un elemento sufficiente per giustificare la decisione di procedere alla revisione delle schede contenenti voti non assegnati nel collegio 2. Tra l'altro il totale dei voti non validi nel collegio 2 della regione Molise (pari al 8,89 per cento dei votanti) è molto al di sotto della analoga percentuale verificatasi nel collegio 1 (che è pari al 13,57 per cento). In ogni caso la differenza di voti validi in termini assoluti tra il candidato eletto Dato e il candidato Rizzi - pari a 376 unità - sembra collocarsi ben al di sopra di un ragionevole margine di resistenza.

Ma non basta. Se è vero che in linea di massima il ricorso può considerarsi carente nell'indicazione delle sezioni nelle quali si sarebbe verificato l'annullamento delle schede a danno del candidato Rizzi, tra l'altro nemmeno essendo stato indicato il numero presumibile delle schede inficiate da una presunta illegittima mancata assegnazione, va inoltre precisato che le uniche due (pur insufficienti) segnalazioni non hanno trovato riscontro da una puntuale verifica. In particolare, nel prospetto dei voti validi predisposto dall'ufficio elettorale circoscrizionale, il numero dei voti validi conseguiti dal candidato Dato nella sezione n. 43 di Campobasso è stato indicato in 283, cifra che risulta dalla tabella di scrutinio, mentre semmai era inesatta la cifra di 223 voti riportati nel relativo verbale dell'ufficio elettorale di sezione. Parimenti non ha trovato riscontro la pur minima segnalazione (un'unità di differenza) riguardante i voti attribuiti al candidato Rizzi nella sezione n. 1 del Comune di Lupare, che risultano pari a 68 nel verbale dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in quello dell'ufficio elettorale sezionale e nella stessa tabella di scrutinio.

Dopo interventi dei senatori ZICCONI e PETERLINI, la Giunta - accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore - delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dagli elettori Paolo Di Laura Frattura e Antonio Fierro;

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: D'Ambrosio e Dato.

Regione Liguria

Il senatore CASTAGNETTI, relatore per la regione Liguria, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione. Espone altresì il contenuto dell'esposto presentato dal candidato per il gruppo «L'Ulivo» nel Collegio 1 della Liguria Manfredi, il quale chiede l'annullamento dell'elezione del senatore Gabriele Boschetto, proclamato eletto nel collegio 1, in quanto il predetto senatore si è dimesso dalla carica di Presidente della Giunta provinciale di Imperia oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza naturale della precedente XIII Legislatura.

Il relatore precisa che il suddetto reclamo risulta essere stato inviato al Senato fuori termine; tuttavia la Giunta si riserva di esaminare i rilievi e le osservazioni in esso contenuti in ragione dei poteri d'ufficio ad essa spettanti.

Come noto, recentemente è stata oggetto di ampio dibattito la questione dell'interpretazione da fornire al sesto comma (modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 271) dell'articolo 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (applicabile al Senato in virtù del rinvio disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533), secondo cui in caso di scioglimento anticipato delle Camere le cause di ineleggibilità non hanno effetto, ove le relative funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

In particolare, vi è stata una discussione alla Camera dei deputati (v. la seduta del 9 novembre 2000), un parere del Consiglio di Stato (sez. 1, 25 ottobre 2000) ed una circolare del Ministero dell'interno (in data 2 novembre 2000).

In primo luogo, senza voler riprodurre le argomentazioni a favore dell'una o dell'altra tesi, il relatore non può che ribadire il fatto che la pur scarna giurisprudenza parlamentare al riguardo è nel senso di non accogliere la distinzione tra scioglimento tecnico (di poco antecedente la scadenza naturale del quinquennio) e scioglimento politico (dettato da motivazioni squisitamente discrezionali), al fine di ritenere tempestiva la rimozione della causa di ineleggibilità mediante dimissioni dalla carica rilevante entro la scadenza dei sette giorni.

In proposito, sia consentito rinviare alla seduta della Camera del 15 ottobre 1964, in cui sono state convalidate le elezioni dei deputati Corrao e Marras, i quali si trovavano in una situazione analoga a quella oggetto del presente ricorso.

Del resto, si potrebbe al riguardo richiamare un principio generale del diritto, secondo cui in materia di restrizione di diritti e di limitazioni all'accesso a cariche elettive è doveroso attenersi ad un rigido criterio di interpretazione letterale in senso stretto, che mal tollera il ricorso ad argomentazioni riferite allo spirito della legge, alle intenzioni del legislatore e così via.

In secondo luogo, ad ulteriore rafforzamento delle considerazioni espresse, si ricorda che al momento della presentazione delle candidature (nel marzo del 2001), in relazione alle ultime consultazioni politiche, è stata sostanzialmente condivisa ed accettata in via di fatto la clausola della tempestività della rimozione di una causa di ineleggibilità, in caso di dimissioni entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento anticipato delle Camere.

Con queste argomentazioni il relatore propone di non prendere in considerazione l'esposto presentato.

Su richiesta del senatore PETERLINI, il PRESIDENTE fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere, emanato in data 8 marzo 2001, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo, mentre la scadenza naturale della XIII Legislatura sarebbe avvenuta il 9 maggio 2001, essendosi svolta la prima seduta delle Camere di quella legislatura in data 9 maggio 1996.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO, secondo il quale dovrebbe essere chiaramente affermato il principio in base al quale è sufficiente lo scioglimento delle Camere, comunque anticipato rispetto alla naturale scadenza, perchè si possa avere una tempestiva rimozione delle cause di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Probabilmente sarebbe opportuno, onde dirimere qualsiasi dubbio, un intervento legislativo, preferibilmente mediante lo strumento dell'interpretazione autentica.

Il senatore FASSONE – nell'associarsi all'ipotesi di una iniziativa legislativa che chiarisca definitivamente la questione – fa presente che probabilmente la *ratio legis* dello stesso citato articolo 7 indurrebbe a differenti conclusioni rispetto a quelle prospettate dal relatore.

La Giunta – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

- a) di non prendere in considerazione l'esposto presentato dal candidato Manfredo Manfredi;
- b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Boschetto, Corrado, Dalla Chiesa, Forcieri, Grillo, Longhi, Martone, Pedrini e Sambin.

Regione Sardegna

La senatrice Vittoria FRANCO, relatore per la regione Sardegna, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta – accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore – delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella

regione stessa, e cioè: Caddeo, Delogu, Dettori, Federici, Manunza, Mulas, Murineddu, Nieddu e Tunis.

Regione Trentino-Alto Adige

Il senatore CAVALLARO, relatore per la regione Trentino-Alto Adige, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta, con l'astensione del senatore Peterlini, eletto nella regione, – accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore – delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Betta, Gubert, Kofler, Michelini, Peterlini, Tarolli e Thaler Ausserhofer.

Regione Umbria

Il senatore MANZIONE, relatore per la regione Umbria, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, illustrando il contenuto del ricorso presentato dal candidato nel collegio n. 5 per la Casa delle Libertà, l'avvocato Paolo Crescimbeni, primo dei non eletti per la quota proporzionale. Detto ricorso ha per oggetto la proclamazione del senatore Asciutti, risultato ultimo degli eletti per la quota proporzionale nel gruppo cui appartiene il ricorrente e lamenta incongruenze ed irregolarità nella compilazione della documentazione elettorale nel collegio n. 5 e nei criteri utilizzati per l'annullamento delle schede.

Il relatore fa presente che, secondo un costante orientamento della Giunta, in linea di massima vanno respinti i ricorsi del tutto generici, vale a dire quelli che si limitano a denunciare l'erronea mancata assegnazione di voti validi a danno del presentatore dell'istanza, senza indicare concrete fattispecie verificatesi nel corso delle operazioni elettorali. Viceversa, *a contrario*, generalmente andrebbero presi in considerazione quei ricorsi corredati da segnalazioni puntuali e concrete.

Tuttavia, è evidente che tale criterio di massima deve essere applicato con ragionevolezza. Pertanto, anche nel caso in cui fossero indicate in modo preciso presunte situazioni irregolari, ma di entità notevolmente insufficiente e sproporzionata in difetto rispetto al totale dei voti che sarebbe necessario recuperare, ai fini del soddisfacimento della richiesta del ricorrente, appare per l'appunto «ragionevole» non dar corso al ricorso stesso, in quanto non corredato da una «sufficiente» ed «adeguata» segnalazione di situazioni concrete in grado di inficiare nel concreto l'esito delle proclamazioni.

La Giunta – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore – delibera:

a) di respingere il ricorso presentato dal candidato Paolo Crescimbeni;

b) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Angius, Asciutti, Brutti Paolo, Castellani, Cortiana, Di Girolamo e Ronconi.

Regione Valle d'Aosta

Il senatore Franco DANIELI, relatore per la regione Valle d'Aosta, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta – accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore – delibera di dichiarare valida l'elezione dell'unico senatore eletto nella regione stessa: Rollandin.

Comunicazioni del Presidente sulle osservazioni del relatore per la regione Emilia Romagna

Il PRESIDENTE informa che il relatore per la regione Emilia Romagna, senatore Frau, pur avendo completato il lavoro istruttorio di sua competenza, non è in grado di intervenire nella seduta odierna per motivi di salute. Tuttavia, ha trasmesso una nota scritta contenente le osservazioni che sottoporrà all'attenzione della Giunta, quando riferirà sui risultati elettorali della regione Emilia Romagna.

Nella predetta nota è precisato che l'attento esame dei risultati riguardanti le elezioni per il Senato nella regione Emilia Romagna ha condotto ad una inversione di posizioni nella graduatoria concernente il riparto proporzionale.

In particolare, nel collegio 10 le rettifiche apportate fanno aumentare di 233 unità i voti ottenuti dal candidato Morselli (primo dei non eletti), per cui la sua cifra individuale passa da 35,73 a 35,78, mentre il senatore Magri rimane ad una percentuale pari al 35,74.

Infine, la predetta nota si conclude proponendo una presa d'atto delle citate risultanze elettorali, procedendo alla elezione del candidato Morselli al Senato della Repubblica.

Il Presidente rinvia quindi l'esame dei risultati elettorali della regione Emilia Romagna.

Regione Toscana

Il senatore Antonio BATTAGLIA, relatore per la regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione, esponendo il contenuto del ricorso proposto dal candidato nel collegio n. 5 per la lista Casa delle Libertà, signor Roberto Ulivi, che ha per oggetto l'attribuzione del seggio nella quota proporzionale al gruppo Rifondazione Comunista e la conseguente proclamazione del senatore Malentacchi, segnalando alcune anomalie nei risultati elettorali.

Il relatore ricorda che ricorso identico a quello presentato dal candidato Roberto Ulivi è stato presentato dal cittadino elettore nel Collegio 5 della regione Toscana, Giacomo Rossi.

Il signor Roberto Ulivi, candidato nel Collegio 5 della regione Toscana per la lista Casa delle Libertà, successivamente alla chiusura dei seggi ed all'esito dello scrutinio operato dalle singole sezioni, rilevava, dai dati divulgati dal Ministero dell'Interno, di essere risultato ultimo degli eletti per la lista Casa delle Libertà nel recupero proporzionale.

Successivamente l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze proclamava eletto in luogo del ricorrente il senatore Giorgio Malentacchi, appartenente alla lista Rifondazione Comunista, in quanto l'Ufficio elettorale regionale sulla base dei dati pervenuti dai singoli uffici elettorali circoscrizionali diminuiva di 660 voti la cifra elettorale della Lista Casa delle Libertà.

Il ricorrente indica alcune sezioni nelle quali si sarebbero verificate irregolarità che hanno determinato la diminuzione della cifra elettorale della lista Casa delle Libertà.

Nella sezione 12 del Comune di Pescia (Collegio 6) dalla comunicazione effettuata dall'Ufficio elettorale del Comune, il candidato della lista Casa delle Libertà risultava aver conseguito 380 voti; dall'esame del verbale della medesima sezione depositato presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale risultavano invece 38 voti, dato sicuramente trascritto omettendo lo «0» finale (con una differenza di 342 voti).

Nella sezione n. 5 del Comune di Altopascio (Collegio 6), dalla comunicazione inviata dal Presidente di seggio alla Prefettura di Lucca, il candidato della Casa delle Libertà risultava aver conseguito 215 voti; dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale sezionale risultava una pressoché totale inversione dei voti riportati dai singoli candidati, per cui al candidato della Casa delle Libertà risultavano attribuiti 10 voti anziché 215 (con una differenza di 205 voti).

Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni di adottare i provvedimenti al fine di proclamarlo eletto in luogo del Senatore Giorgio Malentacchi e formula istanza per il rilascio delle tabelle di scrutinio relative alla sezioni da lui indicate.

Ricorso identico a quello presentato dal candidato Roberto Ulivi è stato presentato dal cittadino elettore nel Collegio 5 della regione Toscana, Giacomo Rossi.

Il senatore Giorgio Malentacchi, nella sua memoria difensiva, afferma che per quanto riguarda gli errori segnalati ai ricorrenti e relativi alla sezione 12 del comune di Pescia, l'Ufficio elettorale circoscrizionale ha provveduto ad acquisire la seconda copia del verbale sezionale depositata presso il comune, riscontrandone la conformità con la copia depositata presso il tribunale (come risulta dal verbale dello stesso Ufficio elettorale circoscrizionale).

In relazione agli errori segnalati nella sezione 5 del comune di Altopascio, i verbali risultano correttamente compilati; pertanto, trattandosi di atto pubblico, a norma del codice civile «fa piena prova, fino a querela di

falso...». Non è quindi sufficiente ad alterarne la veridicità la dichiarazione successiva prodotta dal presidente della sezione.

In secondo luogo, l'osservante adduce che a causa di circolari ministeriali e prefettizie sulla validità del doppio segno sulla scheda le sezioni elettorali avrebbero violato l'articolo 14 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, relativo alla validità del voto che prevede l'apposizione di un solo segno.

Le suddette circolari avrebbero ingenerato confusione determinando l'adozione di criteri difformi nella valutazione della validità delle schede nelle varie sezioni della medesima regione.

Nel caso in cui vengano accolte le doglianze dei ricorrenti chiede che la Giunta deliberi la revisione delle schede ritenute valide dell'intera regione.

Il relatore rileva che gli accertamenti effettuati in sede di controllo generale preliminare riscontrano la fondatezza di quanto esposto dal candidato Ulivi nel suo ricorso e pertanto propone alla Giunta di procedere alla contestazione dell'elezione del senatore Malentacchi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri del Senato, rilevando che quanto esposto dal proclamato nella sua memoria potrà essere oggetto di considerazione e di eventuali provvedimenti istruttori nella fase di contestazione delle elezioni, che si aprirà a norma degli articoli 14 e seguenti dello stesso regolamento.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori TURRONI, MANZIONE, SODANO Tommaso, CONSOLO, CAVALLARO, D'ONOFRIO, DANIELI, PIROVANO e il RELATORE.

Il PRESIDENTE – dopo aver riassunto i termini del dibattito – reputa opportuno un ulteriore approfondimento circa le decisioni procedurali da assumere formalmente, rinviando pertanto il seguito dell'esame alla seduta, che sarà convocata per mercoledì 7 novembre 2001, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

41^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Antonio Baldassarre.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del professore Antonio Baldassarre

Dopo un indirizzo di saluto del presidente PASTORE, ha la parola il professor BALDASSARRE, che svolge le proprie considerazioni.

Seguono le domande dei senatori BASSANINI, MANCINO, DEL PENNINO, VILLONE e VALDITARA.

Risponde il professor BALDASSARRE.

Il presidente PASTORE ringrazia infine il professor Baldassarre e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

42^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del professor Vincenzo Caianiello

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il professor CAIANIELLO che svolge le proprie considerazioni.

Seguono le domande dei senatori MANZELLA, DEL PENNINO, VILLONE, IOANNUCCI, GUERZONI e FISICHELLA.

Risponde il professor CAIANIELLO.

Il presidente PASTORE ringrazia infine il professor Caianiello e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

34^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le valutazioni tecniche sugli emendamenti al decreto legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, sono ancora in corso e propone pertanto di rinviarne il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana. Propone, altresì, di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame dei documenti di bilancio al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

Interviene il senatore RIPAMONTI, segnalando come la proposta di rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti al decreto in materia sanitaria confermi la necessità di un approfondimento delle questioni tecniche emerse nella precedente seduta.

Il senatore GIARETTA, condividendo la proposta di rinvio avanzata del presidente Azzollini, ritiene che si potranno in tal modo ottenere elementi più certi sulla quantificazione degli aspetti finanziari, confermando la fondatezza della posizione assunta, nella scorsa seduta, dalla propria parte politica circa la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici per evitare seri riflessi sulla finanza pubblica.

Rileva altresì che le frequenti interruzioni nello svolgimento dei lavori sembrano riflettere una tendenza verso una gestione disinvolta della finanza pubblica.

Il senatore MORANDO avverte la necessità che venga predisposta una relazione tecnica sugli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite al decreto-legge in materia sanitaria, anche al fine di verificarne eventuali riflessi sui documenti di bilancio; fa presente poi che, per ragioni politiche e tecniche, sarebbe utile acquisire analoghi strumenti tecnici di ap-

profondimento anche sull'emendamento 1.1 relativo al disegno di legge finanziaria per il 2002, al fine di comprendere la metodologia di calcolo adottata per la determinazione della copertura indicata nell'emendamento stesso.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando come la posizione espressa dal Governo sugli emendamenti al decreto-legge in materia sanitaria sia stata improntata ad un estremo rigore e attenzione verso i profili finanziari emersi dal dibattito, precisa come la successiva richiesta di approfondimento degli aspetti tecnici fosse puntualmente legata alla verifica della compatibilità finanziaria della proposta di parere avanzata. Ritiene, altresì, che il Governo sarà in grado di fornire esaurienti spiegazioni sugli aspetti di carattere finanziario, connessi all'emendamento 1.1 al disegno di legge finanziaria nel prosieguo dei lavori.

Interviene il senatore VIZZINI, rilevando come sia improprio parlare di gestione disinvolta della finanza pubblica in presenza di un provvedimento, quale quello concernente la sanità, che porta le risorse destinate al settore sanitario ai livelli medi europei sulla base di un accordo tra lo Stato e le regioni. Dichiarando quindi la sua manifesta contrarietà rispetto alle dichiarazioni rese sulle modalità di gestione della finanza pubblica.

Il senatore PASQUINI esprime perplessità in merito alla possibilità di mantenere un quadro omogeneo della gestione della finanza pubblica in presenza di una manovra che si articola su distinti provvedimenti contestualmente all'esame delle Camere, peraltro durante la sessione di bilancio, e che sono strettamente interconnessi dal punto di vista finanziario. Ritiene che tale situazione non trovi precedenti e chiede al presidente Azzollini di farsi interprete, nei modi più adeguati, delle difficoltà emerse.

Interviene, quindi, il senatore CICCANTI per chiedere che vengano indicati da parte del Governo i risparmi conseguenti al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge in materia sanitaria.

Conclusivamente, la Commissione conviene sulle proposte del presidente AZZOLLINI in ordine ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

35^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si era conclusa la discussione generale congiunta dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Si procederà ora disgiuntamente, esaminando dapprima gli emendamenti riferiti al bilancio di previsione dello Stato; successivamente si passerà all'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.TAB.2.7, 2.TAB.2.12, 2.TAB.2.14, 2.TAB.2.16, 2.TAB.2.22, 2.TAB.2.23 (limitatamente all'importo corrispondente all'unità previsionale di base 25.2.3.2), 3.TAB.3.1, 4.TAB.4.1, 4.TAB.4.2, 10.TAB.10.1, 10.TAB.10.2, 10.TAB.10.3, 10.TAB.10.4. Comunica quindi che gli emendamenti 1.TAB.1.1 e 1.TAB.1.2 sono stati ritirati dal Governo.

Il relatore CURTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.TAB.2.1 e 2.TAB.2.2.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore Marino relativa all'emendamento 2.TAB.2.1, fa presente che esso risponde ad esigenze di funzionalità dei Ministeri.

Il senatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 2.TAB.2.9 che rinuncia ad illustrare. Illustra quindi l'emendamento 2.TAB.2.10, diretto a

venire incontro ai problemi di bilancio determinati per i comuni dal crescente ricorso all'esternalizzazione dei servizi, che pure il Governo in carica sembra voler promuovere.

Illustra quindi gli emendamenti 2.TAB.2.3, 2.TAB.2.4, 2.TAB.2.5, 2.TAB.2.6 e 2.TAB.2.8, che fa propri, tutti diretti a evitare una pericolosa riduzione delle risorse destinate alla promozione della cultura italiana all'estero.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 2.TAB.2.11 (nuovo testo), che determina una più razionale utilizzazione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione di alcuni ministeri.

Illustra altresì l'emendamento 2.TAB.2.13, diretto a garantire un'adeguata copertura finanziaria alle spese per l'operatività scolastica.

Il senatore RIPAMONTI fa proprio l'emendamento 2.TAB.2.15 che rinuncia ad illustrare.

Il senatore GIARETTA fa propri gli emendamenti 2.TAB.2.17, 2.TAB.2.18, 2.TAB.2.19, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore MORANDO fa propri gli emendamenti 2.TAB.2.20 e 2.TAB.2.21, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore CADDEO fa proprio l'emendamento 2.TAB.2.23 nella parte ammissibile e rinuncia ad illustrarlo.

Il sottosegretario VEGAS illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, diretti a garantire la spendibilità di risorse residue della protezione civile.

Il senatore GIARETTA, nel prendere atto che l'emendamento 3.TAB.3.1 del Governo è stato dichiarato inammissibile, rivolge un invito al sottosegretario Vegas affinché l'esecutivo individui strumenti idonei per risolvere i problemi del Club Alpino Italiano.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.TAB.4.1 e 4.TAB.4.2.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.TAB.5.1.

Il senatore MARINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.TAB.6.1.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.TAB.7.1, approvato dalla 7^a Commissione.

Il relatore CURTO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.TAB.2.9, 2.TAB.2.10, 2.TAB.2.3, 2.TAB.2.4, 2.TAB.2.5, 2.TAB.2.6,

2.TAB.2.8. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.TAB.2.11 e 2.TAB.2.13. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 2.TAB.2.15, 2.TAB.2.17, 2.TAB.2.18, 2.TAB.2.19, 2.TAB.2.20, 2.TAB.2.21, nonché sull'emendamento 2.TAB.2.23 nella parte ammissibile. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre è contrario sugli emendamenti 4.TAB.4.2, 5.TAB.5.1, 6.TAB.6.1 e 7.TAB.7.1.

Il sottosegretario VEGAS invita il relatore a ritirare l'emendamento 2.TAB.2.1, ovvero ad accettarne la reiezione tecnica per consentirne la ripresentazione e l'esame più meditato in Assemblea, e ciò in considerazione delle oggettive difficoltà determinate dai riaccorpamenti dei ministeri che impongono un'accurata riflessione sugli incrementi o le riduzioni di singole voci del bilancio.

Si dichiara poi contrario all'emendamento 2.TAB.2.9, facendo presente che lo stanziamento risulta incomprimibile in relazione a contratti di programma stipulati dal precedente Governo con le Poste. Analogamente è contrario il parere sull'emendamento 2.TAB.2.10.

Sempre in considerazione del carattere obbligatorio delle spese di cui si propone la riduzione, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.TAB.2.3, 2.TAB.2.4, 2.TAB.2.5, 2.TAB.2.6 e 2.TAB.2.8.

Il parere sull'emendamento 2.TAB.2.15 è altresì contrario, in considerazione della necessità di garantire il completamento del sistema informatico della Pubblica Amministrazione.

Sono altresì contrari i pareri sugli emendamenti 2.TAB.2.16 e 2.TAB.2.17. Tale ultimo emendamento riduce risorse destinate ai mezzi operativi strumentali del Ministero della difesa, che sono in realtà dirette all'incremento di misure a protezione della sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.TAB.2.18, 2.TAB.2.19, 2.TAB.2.20 e 2.TAB.2.21, è da rilevare che tali proposte, dirette a ridurre risorse a sostegno della scuola privata, pur ammissibili sul piano della copertura, vanno nel merito contro uno specifico obiettivo politico del Governo che non può quindi che esprimere parere contrario.

Sempre in considerazione della impossibilità di ridurre le risorse del ministero della difesa, il parere è contrario sugli emendamenti 4.TAB.4.2, 5.TAB.5.1 e 6.TAB.6.1.

Il sottosegretario Vegas invita, infine, il relatore a modificare il parere contrario all'emendamento 7.TAB.7.1 che ha carattere formale e appare condivisibile.

Gli emendamenti 2.TAB.2.1, 2.TAB.2.2, 2.TAB.2.9 e 2.TAB.2.10, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore GIARETTA, nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 2.TAB.2.3 e agli altri emendamenti diretti a incrementare le risorse per la promozione della cultura italiana all'estero, esprime l'auspicio che, anche in caso di reiezione di tali proposte emendative, il Governo si faccia carico di tutelare la funzionalità di questo importante settore.

Gli emendamenti 2.TAB.2.3, 2.TAB.2.4, 2.TAB.2.5, 2.TAB.2.6 e 2.TAB.2.8, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Risultano invece accolti gli emendamenti 2.TAB.2.11 (NUOVO TESTO) e 2.TAB.2.13.

Gli emendamenti 2.TAB.2.15, 2.TAB.2.17, 2.TAB.2.18, 2.TAB.2.19, 2.TAB.2.20 e 2.TAB.2.21, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

È altresì respinto l'emendamento 2.TAB.2.23 nella parte ammissibile.

Sono invece accolti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Gli emendamenti 5.TAB.5.1 e 6.TAB.6.1, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 7.TAB.7.1, posto ai voti, è accolto.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passa all'esame del disegno di legge finanziaria.

Dichiara improponibile la compensazione effettuata mediante modifica del decreto-legge n. 350 del 2001. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 2.11, 2.14 (limitatamente al comma 3), 2.15, 2.31, 2.32, 2.38, 2.39, 2.40, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.14 (limitatamente al comma 8), 3.1, 3.2, 3.0.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.41, 4.35, 4.12, 4.13, 4.34, 4.15, 4.18, 4.16, 4.19, 4.20, 4.101, 4.103, 4.104, 4.28, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.14, 6.1, 6.3, 6.0.1, 7.3, 7.9, 7.13, 7.15, 7.19, 7.26, 7.27, 7.33, 7.34, 7.35, 7.38, 7.42, 7.43, 7.46, 7.47, 7.58, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.18, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.30, 7.0.32, 7.0.34, 7.0.37, 7.57, 7.0.35, 7.0.36, 8.12, 8.23, 8.25, 8.0.2, 8.0.123, 8.0.127, 8.0.128, 8.0.1230, 8.0.14, 8.0.16, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.27, 8.0.29, 8.0.30, 8.0.134, 8.0.34, 8.0.36, 8.0.39, 8.0.40, 8.0.41, 8.0.42, 8.0.50, 8.0.51, 8.0.52, 8.0.120, 8.0.119, 8.0.55, 8.0.56, 8.0.65, 8.0.66, 8.0.67, 8.0.71, 8.0.72, 8.0.75, 8.0.76, 8.0.78, 8.0.80, 8.0.82, 8.0.83, 8.0.88, 8.0.96, 8.0.98, 8.0.106, 8.0.112, 8.0.116, 8.0.132, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.125, 8.0.130, 8.0.46, 8.0.47, 8.0.48, 8.0.49, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.122, 8.0.109, 9.2, 9.5, 9.14, 9.29, 9.30, 9.0.1, 9.0.3, 9.0.6, 10.14, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 11.0.3 e 11.0.4.

Il senatore PASQUINI fa presente che la decisione di dichiarare improponibili le compensazioni effettuate mediante modifica del decreto-legge n. 350 del 2001, pur tecnicamente condivisibile, solleva un problema politico indubbiamente rilevante. La decisione di suddividere la manovra finanziaria tra vari provvedimenti di diversa natura determina una deplorabile disparità tra il Governo, che ha agito scontando gli effetti finanziari già determinati dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 350, e

l'opposizione che è invece costretta a tener conto che queste norme, pur se operanti, non sono state ancora convertite in legge.

Il presidente AZZOLLINI invita il senatore Pasquini a tener conto di come la Presidenza abbia fatto il massimo sforzo per garantire il diritto di tutti i parlamentari a intervenire sul testo proposto dal Governo. Indubbiamente però sarebbe inopportuno, anche nei confronti della Camera dei deputati, consentire interventi su norme la cui conversione in legge non ha superato neanche la prima approvazione.

Su richiesta dei senatori RIPAMONTI e MORANDO, il Presidente fissa alle ore 21 il termine per la presentazione di sub-emendamenti agli emendamenti del Governo.

Si illustrano gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prefigura a scopi prudenziali, una copertura a partire dal 2002, degli eventuali oneri che potrebbero derivare dalle minori entrate connesse con la cosiddetta «legge Tremonti».

Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare l'emendamento 1.1.

Concorda la Commissione.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.2, diretto ad impiegare le maggiori entrate rispetto alle previsioni della normativa vigente prioritariamente ai fini del conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e solo successivamente per altre finalità.

Il senatore MORO fa proprio l'emendamento 1.0.1 e, su invito del relatore, lo ritira.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.2.

Il senatore MORANDO dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.2, ponendo in risalto che la formulazione di tale proposta emendativa rende più certo il confine finanziario della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Si illustrano gli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore NOCCO, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il senatore VANZO illustra l'emendamento 2.2, evidenziando che la detrazione prevista ai fini IRPEF dovrebbe riguardare le persone di cittadinanza italiana.

Il senatore MORANDO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.3.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.5, finalizzato ad intervenire a sostegno del reddito delle famiglie sia per motivi di equità sia per rilanciare la domanda di beni di consumo; in particolare, osserva che sussisterebbe una ragionevole disparità di trattamento se non fosse considerato nel reddito complessivo il numero dei figli a carico.

Il senatore NOCCO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore RIPAMONTI, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 2.4.

Il senatore GRILLOTTI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.8.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 2.9, volto a incrementare l'importo, ai fini della detrazione, tenendo conto del coniuge e dei figli a carico, nonché dei figli a carico portatori di *handicap*.

Il senatore EUFEMI illustra gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.13.

Il senatore GIARETTA dà conto dell'emendamento 2.17 che affronta la questione degli incapienti che, per altro, necessiterebbe di essere disciplinata attraverso un intervento sistematico.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.16, volto a dedurre dal reddito complessivo gli oneri sostenuti per spese mediche, per prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare erogate in favore di familiari non autosufficienti.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.16.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.18.

Il senatore CAMBURSANO illustra l'emendamento 2.19, mirante a prevedere detrazioni per le spese sostenute per frequenza di corsi di formazione professionale, osservando che nell'attuale periodo di riorganizzazione produttiva molti lavoratori e giovani in attesa di occupazione sono sempre più frequentemente tenuti ad aggiornarsi da un punto di vista professionale.

Il senatore GIARETTA dà conto dell'emendamento 2.20 che, completando gli interventi già effettuati nel corso della precedente legislatura a sostegno della disabilità, è diretto alla detrazione delle spese di carburante per veicoli adattati per la mobilità delle persone disabili. Illustra poi l'emendamento 2.21 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 2.22. Illustra infine l'emendamento 2.23, diretto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2 che dispone la sospensione per il 2002 del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 388 del 2000.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 2.24, sottolineando gli effetti di recupero del drenaggio fiscale.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di aggiungere la propria firma al suddetto emendamento.

Il senatore GIARETTA dà conto dell'emendamento 2.25 che affronta la questione del drenaggio fiscale, sul quale le assicurazioni da parte del Governo non sembrano soddisfacenti; infatti, occorrerebbe sul tema un intervento generalizzato a favore di tutti i contribuenti.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta per un'ora.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 19.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.26. Illustra quindi gli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29, diretti a consentire la detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico. Si tratta di un intervento, già proposto nella legislatura precedente, per incentivare l'uso del trasporto pubblico con ricadute positive sia sulla bilancia dei pagamenti, sia sull'ambiente e sulla qualità urbana. Va altresì considerato che tale misura avvantaggia, prevalentemente, i cittadini a basso reddito.

Il senatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 2.30 che rinuncia ad illustrare. Illustra quindi l'emendamento 2.33, diretto ad agevolare le famiglie nelle quali sono presenti anziani non autosufficienti, e l'emendamento 2.34. Quest'ultima disposizione è diretta ad ovviare alla perdita – determinata dall'aumento a un milione delle detrazioni per i figli a carico – del maggior vantaggio derivante alle famiglie monoparentali dall'applicazione al primogenito della detrazione prevista per i coniugi a carico. Illustra infine l'emendamento 2.35.

Il senatore NOCCO fa proprio l'emendamento 2.36 che rinuncia ad illustrare.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 2.37, con il quale si ottiene il risultato di aumentare da tre a cinque milioni di lire la detrazione già prevista per le spese sostenute dalle famiglie per servizi di collaborazione domestica e di assistenza personale o familiare.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.0.1 che completa le proposte dirette ad una maggior tutela delle famiglie con anziani e disabili.

Il senatore PASQUINI fa proprio l'emendamento 2.0.2 diretto a favorire la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero da parte dei giovani laureati.

Il senatore GIARETTA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.0.4. Illustra poi gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7 diretti a favorire la locazione, l'acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione per le famiglie di nuova costituzione.

Il senatore CAMBURSANO fa proprio l'emendamento 2.0.8 che rinuncia ad illustrare.

Il senatore SODANO illustra l'emendamento 2.0.9, con il quale si modificano le aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 388 del 2000 in modo da recuperarne la progressività.

Il senatore CAMBURSANO fa propri gli emendamenti 2.0.10, 2.0.11 e 2.0.12, che rinuncia ad illustrare.

Il senatore GIARETTA fa proprio l'emendamento 2.0.13 diretto a favorire gli operatori del commercio nella delicata fase di passaggio dalla lira all'euro.

Il senatore MARINO illustra gli emendamenti 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17. I primi due sono diretti a contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale, che secondo un recente studio determinano una perdita di gettito pari a 250.000 miliardi di lire annue, vale a dire al 12 per cento circa del prodotto interno lordo, in una misura cioè che non trova riscontro in Europa. L'emendamento 2.0.16 reca una complessiva razionalizzazione della procedura delle lotterie nazionali, con un indubbio vantaggio per l'erario pubblico.

L'emendamento 2.0.17 è diretto a ridurre l'eccessivo vantaggio fiscale determinato a favore delle banche, delle imprese di assicurazione e degli altri enti o società finanziari dall'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il relatore TAROLLI illustra il nuovo testo dell'emendamento 2.14. L'emendamento si propone di realizzare in maniera più chiara e conse-

guente la filosofia di tutela e promozione della famiglia che ispira la manovra finanziaria. Si propone pertanto di estendere il beneficio dell'elevazione ad un milione della detrazione per ogni figlio a carico, previsto per le famiglie con reddito inferiore ai 70 milioni di lire, anche a quelle con reddito fino a 80 milioni, purchè con almeno due figli a carico, a quelle con reddito fino a 90 milioni, purchè con almeno tre figli a carico, e a quelle con reddito superiore purché con almeno quattro figli a carico.

Rispondendo a richieste di precisazione dei senatori MORANDO e RIPAMONTI, il relatore fa presente che l'onere dovrebbe aggirarsi intorno ai 220-240 miliardi di lire.

Invita, poi, i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore GUBERT, riservandosi di valutare l'invito del relatore, esprime l'auspicio che la futura riforma fiscale privilegi lo strumento della deduzione rispetto a quello della detrazione, in quanto consente di tener conto dell'effettiva situazione particolare di ogni singola famiglia.

Il RELATORE invita quindi al ritiro i presentatori dell'emendamento 2.2 ed esprime avviso contrario sull'emendamento 2.3. Egli osserva poi che gran parte degli emendamenti presentati dall'opposizione, e in particolare dai senatori del Gruppo della Margherita, tendono a favorire una serie di soggetti sociali bisognosi di tutela, individuando spesso lo strumento più efficace nel recupero del drenaggio fiscale, che in passato ha dato sicuramente buoni risultati, ma anche suscitato qualche perplessità. Egli osserva quindi che la legge finanziaria in esame non può certamente rispondere a tutti i bisogni non soddisfatti presenti nella società italiana, ai quali si dovrà provvedere gradualmente nel corso della legislatura. La legge finanziaria di quest'anno ha intanto individuato, dal punto di vista della solidarietà sociale, due obiettivi prioritari: il sostegno e la promozione della famiglia in quanto tale, in particolare attraverso l'elevazione delle detrazioni per i figli a carico, e il sostegno del reddito dei soggetti anziani più poveri, attraverso l'elevazione a un milione al mese delle pensioni minime. È per questo motivo che egli auspica il ritiro degli emendamenti presentati, ritenendo che ci sarà modo in futuro, con vincoli di bilancio meno stringenti, di rispondere anche alle giuste esigenze da essi rappresentate. Egli invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti, proponendo l'accantonamento dell'emendamento 2.34, in modo da valutarne adeguatamente gli effetti finanziari.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle valutazioni del relatore, sottolineando in particolare come la scelta di incrementare le detrazioni per i figli a carico e le pensioni minime, vale a dire i redditi dei soggetti più poveri e con maggior propensione al consumo, riveste una precisa finalità anticiclica e completa dal lato della domanda gli interventi a sostegno dell'offerta adottati con la manovra dei «cento giorni».

Propone quindi una reiezione tecnica dell'emendamento 2.34, anche al fine di effettuare un approfondimento degli effetti finanziari. Propone invece l'accantonamento dell'emendamento 2.0.4. Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 2.14 del relatore, esprime parere favorevole; tuttavia, osserva che la copertura prevista dal comma 3, indubbiamente ineccepibile dal punto di vista della correttezza formale, dovrà essere oggetto di attenta valutazione per l'Assemblea, non ritenendo auspicabile l'utilizzazione del fondo di riserva.

Il senatore GUBERT ritira gli emendamenti 2.1 (trasformandolo nell'ordine del giorno n. 100), 2.6 e 2.7.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiarano di accogliere come raccomandazione tale ordine del giorno.

Il senatore MORANDO, dichiarando il voto contrario del Gruppo DS-L'Ulivo sull'emendamento 2.2, osserva che dietro la formulazione di tale proposta può nascondersi il rischio di una inaccettabile discriminazione a danno di quei cittadini non italiani che concorrono al benessere del Paese, che adempiono gli obblighi fiscali e che hanno costituito una famiglia.

Il senatore CAMBURSANO esprime il voto contrario del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo sull'emendamento 2.2, rilevando che appare inaccettabile subordinare la detrazione fiscale al possesso della cittadinanza italiana.

Il senatore RIPAMONTI esprime il voto contrario del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 2.2, dietro al quale potrebbe nascondersi l'idea che i cittadini extracomunitari regolarizzati non adempiano agli obblighi fiscali.

Il senatore SODANO, dichiarando il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista sull'emendamento 2.2, sottolinea l'inaccettabilità della proposta non solo sotto il profilo puramente tecnico ma anche sotto il profilo morale e culturale, dal momento che sembra sottovalutare il prezioso contributo che i cittadini extracomunitari garantiscono al Paese.

Il senatore MARINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2; in caso contrario, chiede che si proceda, ove consentito, alla votazione per appello nominale o che venga comunque accertato il numero dei presenti con tale modalità.

Il presidente AZZOLLINI fa presente al senatore Marino che non è possibile effettuare la votazione per appello nominale.

Il senatore CURTO dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.2, ritenendo che tale proposta, che sembra non avere alcun intento discriminatorio così come, invece, hanno sostenuto taluni senatori dei gruppi di opposizione, possa essere comunque strumentalizzata.

Il senatore VANZO, dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord-Padania sull'emendamento 2.2, respinge la critica avanzata da taluni senatori dell'opposizione, secondo la quale tale proposta rivelerebbe un fine discriminatorio a danno dei cittadini extracomunitari.

Il presidente AZZOLLINI, previo accertamento, mediante appello nominale, del numero dei senatori presenti, pone ai voti l'emendamento 2.2, che risulta respinto.

Posto ai voti, la Commissione respinge poi l'emendamento 2.3.

Il senatore CAMBURSANO, nell'esprimere il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.5, osserva che nella scorsa legislatura si è effettuata una politica volta all'alleggerimento della pressione fiscale che ora il Governo sembra disattendere.

Il senatore PASQUINI dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-L'Ulivo sull'emendamento 2.5, sottolineando che le detrazioni fiscali a favore delle famiglie si collocano all'interno di quelle politiche redistributive che sono state perseguite negli ultimi anni, rispetto alle quali, invece, la manovra finanziaria in esame sembra presentare una netta inversione di tendenza.

Il senatore RIPAMONTI, esprimendo il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.5, evidenzia la necessità di una riduzione della pressione fiscale a favore delle categorie sociali più deboli e al fine di rilanciare i consumi.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 risulta respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.4.

Il senatore PEDRIZZI sottolinea che il Governo ha posto al centro delle proprie politiche la famiglia in maniera molto più rigorosa rispetto a quanto accaduto in passato; infatti, mentre negli scorsi anni sono state praticate politiche redistributive a pioggia, ora si perseguono interventi di sostegno mirati in favore di categorie ben determinate, come le famiglie, in particolare quelle numerose e quelle in cui sono presenti persone portatrici di *handicap*.

Infine, dichiara di ritirare l'emendamento 2.8, i cui contenuti risultano essere recepiti nell'emendamento 2.14, come riformulato dal relatore.

Il senatore EUFEMI ritira la parte dispositiva dell'emendamento 2.9, trasformandola nell'ordine del giorno n. 200, ritenendo che il Governo abbia impresso una svolta nelle politiche a sostegno della famiglia rispetto alle politiche di stampo assistenziale che sono state sviluppate negli ultimi anni.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiarano di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 200.

Il senatore EUFEMI dichiara di ritirare gli emendamenti 2.10, 2.12 e 2.13.

Il senatore MORANDO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.14 (nuovo testo), sottolinea come la nuova formulazione abbia accolto, sia pur limitatamente, alcune indicazioni contenute in vari emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione. Tuttavia, alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di un intervento ancor più coraggioso: in particolare, il sostegno a favore di quelle famiglie che, sebbene abbiano figli a carico, non beneficiano di alcun credito d'imposta. Infine, sottolinea che le misure previste in tale proposta emendativa appaiono meno onerose dell'abolizione della tassa di successione, misura che certamente investe un numero più limitato di famiglie.

Il senatore CAMBURSANO dichiara l'astensione della propria parte politica sull'emendamento 2.14 (nuovo testo), dando atto al relatore di aver accolto, sia pur limitatamente, alcuni rilievi contenuti in vari emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.14 (nuovo testo) è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 700**5^a-1.Tab.1.1**

IL GOVERNO

Alla tabella 1, Entrata, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1 – Irpef:

1.1.1.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 94.511.613;

CS: – 94.511.613;

1.1.2 – Irpeg:

1.1.2.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 352.740.062;

CS: – 352.740.062;

1.1.8 – Iva su scambi interni e intracomunitari:

1.1.8.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 1.836.004.276;

CS: + 1.836.004.276;

1.1.10 – Lotto, lotterie ed altre attività di gioco:

1.1.10.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: + 516.456.899;

CS: + 516.456.899;

1.1.20 – Altri tributi indiretti:

1.1.20.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 54.744.431;

CS: – 54.744.431.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2 – Interventi:

4.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale:

CP: – 358.937.545;

CS: – 358.937.545.

Alla tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2 – Interventi:

3.1.2.20 – Sostegno alle gestioni previdenziali:

CP: + 25.822.845;

CS: + 25.822.845.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-1.Tab.1.2

IL GOVERNO

Alla tabella 1, Entrata, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.4 – Imposte sostitutive:

1.1.4.1 – Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione:

CP: – 144.866.159;

CS: – 144.866.159;

1.3.1 – Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti:

CP: + 5.164.568.990;

CS: + 5.164.568.990;

6.2.2 – Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari:

CP: + 981.268.108;

CS: + 981.268.108.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.7 – Oneri del debito pubblico:

3.1.7.3 – Interessi sui titoli del debito pubblico:

CP: - 413.165.519;

CS: - 413.165.519.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-2.Tab.2.1

CURTO

Alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1. – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 30.987;

CS: + 30.987;

2. – Mercato:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 123.929;

CS: + 123.929;

5. – Internazionalizzazione:

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 92.962;

CS: + 92.962.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2. – Amministrazione generale del personale e dei servizi:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: - 20;

CS: - 20.

5^a-2.Tab.2.2

CURTO

Alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1. – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 30.987;

CS: + 30.987;

2. – Mercato:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 123.939;

CS: + 123.939;

5. – Internazionalizzazione:

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 92.962;

CS: + 92.962.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2. – Amministrazione generale del personale e dei servizi:

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10;

CS: – 10.

5^a-2.Tab.2.9

MARINI, CREMA, GIARETTA

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.4 – Altri interventi enti locali:

CP: + 103.300.000;

CS: + 103.300.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.4 – Poste italiane s.p.a.:

CP: – 103.300.000;

CS: – 103.300.000.

5^a-2.Tab.2.10

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSANINI, PIZZINATO, BASSO, GUERZONI, BRUNALE, PIATTI, MUZIO, TOIA

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.4 – Altri interventi enti locali:

CP: + 103.300.000;

CS: + 103.300.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.4 – Poste italiane s.p.a.:

CP: – 103.300.000;

CS: – 103.300.000.

5^a-2.Tab.2.3

DANIELI, BEDIN, GIARETTA

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.5 – Monopoli:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

5^a-2.Tab.2.4

DANIELI, CAMBURSANO, BEDIN, GIARETTA

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

5^a-2.Tab.2.5

DANIELI, BEDIN, GIARETTA

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.2 – Istituzioni scolastiche e culturali all'estero:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 8.000.000;

CS: – 8.000.000.

5^a-2.Tab.2.6

DANIELI, CAMBURSANO, BEDIN, GIARETTA

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.2.2 – Collettività italiana all'estero:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

5^a-2.Tab.2.7

DANIELI, CAMBURSANO, BEDIN

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 2.000.000;

CS: – 2.000.000.

5^a-2.Tab.2.8

DANIELI, BEDIN, GIARETTA

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: + 1.550.000;

CS: + 1.550.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato:

CP: – 1.550.000;

CS: – 1.550.000.

5^a-2.Tab.2.11 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.3.2 – Finanziamento enti locali:

2002 CP: – 81.754.645;
CS: – 81.754.645.

Conseguentemente, alla tabella 9, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali:

2002 CP: – 4.835.327;
CS: – 4.938.619.

N. 4.1.2.5 – Accordi ed organismi internazionali:

2002 CP: + 4.835.327;
CS: + 4.938.619.

Conseguentemente, alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.3.31 – Altri interventi:

2002 CP: + 3.615.198;
CS: + 3.615.198.

N. 4.2.3.9 – Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale:

2002 CP: + 78.139.447;
CS: + 78.139.447.

Conseguentemente, alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 – Funzionamento:

2002 CP: + 30.987;
CS: + 30.987.

N. 2.1.1.0 – Funzionamento:

2002 CP: – 123.950;
CS: – 123.950.

N. 5.1.1.0 – Funzionamento:

2002 CP: + 92.963;
CS: + 92.963.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-2.Tab.2.11

IL GOVERNO

Alla tabella 8, Ministero dell'interno, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.2 – Finanziamento enti locali:

CP: – 81.754.645;

CS: – 81.754.645.

Alla tabella 9, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.2 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 4.835.327;

CS: – 4.938.619;

4.1.2.5 – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 4.835.327;

CS: – 4.938.619.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.11 – Opere stradali:

CP: + 3.615.198;

CS: + 3.615.198;

4.2.3.9 – Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale:

CP: + 78.139.447;

CS: + 78.139.447.

Alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 30.987;

CS: + 30.987;

2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 123.950;

CS: – 123.950;

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: + 92.963;

CS: + 92.963.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-2.Tab.2.12

EUFEMI, CICCANTI

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.14 – Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria:

CP: + 5.165.000;

CS: + 5.165.000;

4.1.5.2 – Altri fondi di riserva:

CP: – 5.165.000;

CS: – 5.165.000.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-2.Tab.2.13

IL GOVERNO

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: – 38.734.268;

CS: – 38.734.268.

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.9 – Fondo da ripartire per la operatività scolastica:

CP: + 38.734.268;

CS: + 38.734.268;

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «in euro 1.962.536.217» con le seguenti: «in euro 1.923.801.949».

5^a-2.Tab.2.15

ACCIARINI, MANIERI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, PAGANO, RIPAMONTI

Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

6.2.3.3 – Patrimonio culturale non statale:

CP: + 9.000.000;

CS: + 9.000.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.2 – Informatica di servizio:

CP: – 9.000.000;

CS: – 9.000.000.

5^a-2.Tab.2.14

TONINI

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.2.3.16 – Edilizia ospedaliera:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.2 – Informatica di servizio:

CP: – 15.000;

CS: – 15.000.

5^a-2.Tab.2.16

NIEDDU

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

16.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.2 – Informatica di servizio:

CP: – 5.000;

CS: – 5.000.

5^a-2.Tab.2.17

BUDIN, BORDON, GIARETTA

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.12 – Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome:

CP: + 1.875;

CS: + 1.875

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 1.875;

CS: – 1.875.

5^a-2.Tab.2.18

PAGANO, SOLIANI, MANIERI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, GIARETTA

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.7 – Scuole non statali:

CP: – 369.783.140;

CS: – 369.783.140.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 369.783.140;

CS: + 369.783.140.

5^a-2.Tab.2.19

SOLIANI, PAGANO, MANIERI, BERLINGUER, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, CORTIANA, GIARETTA

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 32.226.394;

CS: – 32.226.394;

8.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 9.290.543;

CS: – 9.290.543;

9.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 4.079.493;

CS: – 4.079.493;

10.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 18.825.887;

CS: – 18.825.887;

11.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 12.165.142;

CS: – 12.165.142;

12.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 2.857.040;

CS: – 2.857.040;

13.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 7.534.590;

CS: – 7.534.590;

14.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 1.240.013;

CS: – 1.240.013;

15.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 15.444.644;

CS: – 15.444.644;

16.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 2.149.494;

CS: – 2.149.494;

17.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 456.031;

CS: – 456.031;

18.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 2.121.088;

CS: – 2.121.088;

19.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 9.415.009;

CS: – 9.415.009;

20.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 21.272.860;

CS: – 21.272.860;

21.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 793.278;

CS: – 793.278;

22.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 10.192.277;

CS: – 10.192.277;

23.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 3.085.314;

CS: – 3.085.314;

24.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 4.542.238;

CS: – 4.542.238.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 157.691.335;

CS: + 157.691.335.

5^a-2.Tab.2.20

PAGANO, MORANDO

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.7 – Scuole non statali:

CP: – 123.261.000;

CS: – 123.261.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 123.261.000;

CS: + 123.261.000.

5^a-2.Tab.2.21

PAGANO, MORANDO

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

7.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 10.742.131;

CS: – 10.742.131;

8.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 3.096.847;

CS: – 3.096.847;

9.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 1.359.831;

CS: – 1.359.831;

10.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 6.275.295;

CS: – 6.275.295;

11.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 4.055.047;

CS: – 4.055.047;

12.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 952.346;

CS: – 952.346;

13.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 3.511.530;

CS: – 3.511.530;

14.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 413.337;

CS: – 413.337;

15.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 5.148.214;

CS: – 5.148.214;

16.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 716.498;

CS: – 716.498;

17.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 152.010;

CS: – 152.010;

18.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 707.029;

CS: – 707.029;

19.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 3.383.336;

CS: – 3.383.336;

20.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 7.090.953;

CS: – 7.090.953;

21.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 264.426;

CS: – 264.426;

22.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 3.397.425;

CS: – 3.397.425;

23.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 1.028.436;

CS: – 1.028.436;

24.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: – 1.514.079;

CS: – 1.514.079;

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Fondo federalismo amministrativo:

CP: + 53.808.000;

CS: + 53.808.000.

5^a-2.Tab.2.22

D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, MONTICONE, SOLIANI, FRANCO Vittoria,
MANIERI

Alla tabella 14, Ministero per i beni e le attività culturali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.5.1 – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 34.000;

CS: + 34.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

5.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 34.000;

CS: – 34.000.

5^a-2.Tab.2.23

NIEDDU, CADDEO

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 25.000;

CS: + 25.000.

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

25.2.3.2 – Ricerca applicata:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

7.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 15.000;

CS: – 15.000.

2.1

IL GOVERNO

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 23 sostituire le parole: «nell'ambito dell'unità previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Servizio per la gestione delle spese residuali"» con le seguenti: «nell'ambito dell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro"»;

b) al comma 24 sostituire le parole: «le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Protezione civile"» con le seguenti: «le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro"».

2.2

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

5^a-3.Tab.3.1

IL GOVERNO

Alla tabella 3, Ministero delle attività produttive, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.6 – Club Alpino Italiano:

CP: + 206.582;

CS: + 206.582.

Alla tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.9: – Indennità soccorso alpino:

CP: – 206.582;

CS: – 206.582.

Conseguentemente, apportare le occorrenti variazioni alle proiezioni per gli anni successivi del bilancio triennale.

5^a-4.Tab.4.1

IOVENE, MALABARBA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI

Alla tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,, all'unità previsionale di base sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

5^a-4.Tab.4.2

IOVENE, MALABARBA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI

Alla tabella 4, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

5^a-5.Tab.5.1

MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, ROTONDO

Alla tabella 5, Ministero della giustizia, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

23.1.1.3 – Mezzi operativi e strumentali:

CP: – 15.000;

CS: – 15.000.

5^a-6.Tab.6.1

IOVENE, MALABARBA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, MARINO

Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all'unità previsionale di base sottolencata, apportare le seguenti variazioni:

9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Alla tabella 12, Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

26.1.1.3: – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

5^a-7.Tab.7.1 (7^a-7.Tab.7.1)LA 7^a COMMISSIONE

Alla tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «scuola materna» con le seguenti: «scuola dell'infanzia».

5^a-10.Tab.10.1

FABRIS

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sottolencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.1 – Ricerca scientifica:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

3.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

5^a-10.Tab.10.2

FABRIS

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sottolencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.3 – Edilizia abitativa:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000;

3.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 7.000.000;

CS: – 7.000.000.

5^a-10.Tab.10.3

FABRIS

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sottolencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.6 – Ente nazionale per le strade:

CP: + 34.000.000;

CS: + 34.000.000;

3.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 34.000.000;

CS: – 34.000.000.

5^a-10.Tab.10.4

FABRIS

Alla tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sottolencate, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.7 – Interventi per Venezia:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

3.2.3.1 – Edilizia di servizio:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699

Art. 1.

1.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono parzialmente destinate al finanziamento dell'eventuale onere derivante dalle minori entrate connesse con le riduzioni di imposta previste dall'articolo 4 della legge recante: "Primi interventi per il rilancio dell'economia", e comunque per un ammontare pari ad un massimo di 1.503 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3-ter. A seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, si provvederà a verificare l'andamento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, qualora esso non dovesse risultare in linea con le previsioni di bilancio, alla copertura del relativo minor gettito si provvederà mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000».

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: «interamente utilizzate» aggiungere le seguenti: «per reintegrare il fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro i limiti indicati al comma 3-bis e».

1.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono interamente utilizzate» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2005. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella pre-

vista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisi connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria».

1.0.1

CHINCARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracano previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, è fissata in lire 25.000, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925».

Art. 2.

2.1

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le detrazioni previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite da deduzioni dal reddito complessivo di un importo per ciascun figlio a carico determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale importo è compreso tra il costo medio *pro-capite* della vita per le famiglie di operai e impiegati e il prodotto nazionale interno lordo *pro-capite* riferiti all'anno precedente. La deduzione è ripartita tra i genitori in proporzione ai loro redditi o, in caso di non convivenza degli stessi, in proporzione al reddito del genitore con il quale il figlio vive e all'ammontare dell'assegno che il genitore non convivente versa per il mantenimento del figlio.

2. A copertura dei maggiori oneri è soppresso a partire dal 1° gennaio 2002 il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388. A completamento della copertura dei maggiori oneri, con il decreto ministeriale di cui al comma 1 è inoltre disposto l'aumento, in eguale misura, delle aliquote degli scaglioni dell'IRPEF successivi al terzo a partire dal 1° gennaio 2002».

2.2

VANZO, MORO, TIRELLI, PIROVANO

Al comma 1, dopo le parole: «IRPEF», inserire le seguenti: «di cittadinanza italiana».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA FORZA NORD PADANIA

(Nota: per gli emendamenti le compensazioni sono utilizzabili nei limiti dell'importo da coprire. In subordine utilizzare la compensazione n. 3 (standard).

Compensazione n. 1

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 100.000;
2003: - 200.000;
2004: - 300.000.

Ministero degli affari esteri:

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: - 1.000;
2003: - 6.000;
2004: - 6.000.

Ministero dell'ambiente:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: - 40.000;
2003: - 40.000;
2004: - 40.000.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, alla tabella B apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 400.000;
2003: - 400.000;
2004: - 350.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2002: - 40.000;
2003: - 80.000;
2004: - 100.000.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Compensazione n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2002-2004, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Compensazione n. 6

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)

1. Per il triennio 2002-2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Compensazione n. 7

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella A, parte III, allegata al decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies) sono soppressi;

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè";

c) al numero 127-*novies*), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*"».

Compensazione n. 8

Conseguentemente, alla tabella D, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: – Art. 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (4.2.3.6 – aree depresse – cap. 7483):

2003: – 800.000;

2004: – 900.000.

b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: – Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*: contributo speciale per la regione Calabria (settore n. 27) (4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499):

2002: – 30.000;

2003: – 40.000;

2004: – 100.000.

c) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – cap. 7675):

2002: – 10.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

Totale:

2002: – 40.000;

2003: – 890.000;

2004: – 1.050.000.

Compensazione n. 9

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per il triennio 2002-2004 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione, di collegi sindacali e di commissioni. È abrogato l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Compensazione n. 10

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsioni di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

Compensazione n. 11

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: «103,29 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

2.3

IOVENE, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, MORANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «516,46 euro» con le seguenti: «671,40 euro» nonché le parole: «36.151,98 euro» con le seguenti: «23.240,56 euro».

2.5

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA, BORDON, D'AMICO, MANZIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le altre: «se il reddito complessivo non supera 41.316,55 euro; se il reddito complessivo non supera 51.645,69 euro e con almeno due figli a carico; se il reddito complessivo non supera 61.974,83 euro e con almeno tre figli a carico».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

COMPENSAZIONI GRUPPO MARGHERITA-DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati)

1. I soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 1, tabella A ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

All'articolo 36, comma 1, tabella B ivi richiamata, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter apportare le seguenti modificazioni:

2002: – 361.520;

2003: – 361.520;

2004: – 361.520.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 717.875;

2003: - 717.875;

2004: - 717.875.

All'articolo 36, comma 2, tabella C ivi richiamata, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'8 per cento.

2.6

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le seguenti: «se il reddito complessivo non supera l'importo determinato con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, aumentato di 6.000 euro per ogni figlio a carico oltre il primo; la determinazione di tale importo assicura che l'onere complessivo per la maggiorazione delle detrazioni sia pari a quello che si avrebbe qualora questa fosse attribuita fissando un limite massimo di reddito complessivo uniformemente in 36.151,98 euro».

2.7

GUBERT, BOREA, GABURRO, NOCCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro» con le seguenti: «se il reddito imponibile al netto dell'IRPEF lorda diviso per il numero di persone a carico aumentato di due non superi l'importo che il Ministro dell'economia e finanze determina annualmente con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tale importo è determinato in modo che le minori entrate siano complessivamente a tale titolo di importo pari a quelle che si avrebbero qualora il limite di reddito fosse determinato in termini di reddito complessivo di importo pari a 36.151,98 euro».

2.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la parola: «36.151,98» con l'altra: «56.300».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».

All'articolo 37 del disegno di legge n. 699 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È abrogato il capo VI della legge recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia».

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

All'articolo 36, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della difesa

2002: - 10.123;

2003: - 10.269;

2004: - 10.269;

Ministero dell'economia e delle finanze

2002: - 250.000;

2003: - 250.000;

2004: - 250.000;

Al comma 2, dell'articolo 20, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «2 per cento, 1,5 per cento» con le seguenti: «6,7 per cento, 6,5 per cento».

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettate al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

2.8

PEDRIZZI, TOFANI, BONATESTA, GRILLOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «36.151,98 euro», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del reddito della prima casa. L'importo del reddito complessivo è aumentato di 5.165 euro per ciascun figlio

successivo al primo; di 10.300 euro per i figli portatori di handicap. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante riduzione del 10 per cento delle somme previste nella tabella C».

2.9

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo. Tale importo è raddoppiato per ogni figlio a carico portatore di handicap».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

Compensazione n. 1

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Compensazione n. 2

Alla tabella C, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo. (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194; 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento», e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento»,

Compensazione n. 4

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Compensazione n. 5

Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002 dell'8 per cento negli anni 2003-2004.

Compensazione n. 6

Alla tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitoare.

Compensazione n. 7

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

Compensazione n. 8

Gli stanziamenti di cui alla tabella C relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali entrate, demanio, territorio e dogane sono ridotti del 10 per cento.

2.10

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

2.11

CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, D'ONOFRIO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 516,457 euro per il coniuge a carico, e ogni figlio a carico successivo al secondo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, seconda riga, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e le parole: «2 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

2.12

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 2.582 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo fino al limite di reddito di 77.468,50 euro; l'importo di 2.582 euro è raddoppiato per ogni figlio a carico, portatore di handicap».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

2.13

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale importo va incrementato di 2.582 euro per il coniuge a carico e ogni figlio a carico successivo al primo fino all'importo di 77.468,50 euro».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**2.14 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro.

La stessa detrazione di 516,46 euro spetta: *a)* ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e inferiore a 41.316,55 euro e con due o più figli a carico; *b)* ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e inferiore a 46.481,12 euro e con tre o più figli a carico; *c)* ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro purchè gli stessi contribuenti abbiano a carico almeno quattro figli.

In tutti gli altri casi, per i figli a carico, rimane in vigore la detrazione prevista dal citato articolo 12.

Per ogni figlio portatore di *handicap* la detrazione stessa viene aumentata a 774,69 euro».

Conseguentemente:

«1. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

2. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno

o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

3. Alla tabella C, ridurre di 25 mila per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 gli importi di cui alla legge n. 468 del 1978.

2.14

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, la stessa detrazione di 516,46 euro spetta ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro e fino a 41.316,55 euro per ogni figlio successivo al primo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 41.316,55 euro e fino a 46.481,12 euro per ogni figlio successivo al secondo, e ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 46.481,12 euro per ogni figlio successivo al terzo».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

2-ter. L'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione del convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

2-quater. L'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavato netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddi-

sfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo massimo di emissioni di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso». Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge"».

2.15

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CAMBURSANO, BEDIN, TREU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente per spese mediche, nonché per prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare erogate da soggetti pubblici e privati, a favore di familiari ultrasessantacinquenni non autosufficienti».

2.17

GIARETTA, SCALERA, D'AMICO, CASTELLANI, CAMBURSANO, TREU, D'ANDREA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Qualora la detrazione di cui al comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.16

GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINO, CASTELLANI, SCALERA, TURCI, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal reddito complessivo si deducono integralmente, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri sostenuti dal contribuente per spese mediche, nonché per prestazioni di assistenza e sostegno domiciliare erogate da soggetti pubblici e privati, a favore di familiari ultrasessantacinquenni non autosufficienti, con reddito non superiore al trattamento minimo INPS».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, valgono solo parzialmente ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinato dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

COMPENSAZIONI GRUPPO VERDI

(in migliaia di euro)

Compensazione:

N. 1 - Articolo 4: tassazione plusvalenze:

2002: - 460.000;

2003: - 100.000;

2004: - 100.000.

N. 2 - Articolo 6: ripristino INVIM:

2002: - 255.000.

N. 3 - Aliquota rientro capitali 4 per cento (DL euro):

2002: - 568.000

N. 4 - Riduzioni Tabella A:

2002: - 400.000;
2003: - 500.000;
2004: - 500.000.

N. 5 - Riduzioni Tabella B:

2002: - 700.000 di cui 200.000 limiti d'impegno;
2003: - 1.000.000 di cui 500.000 limiti d'impegno;
2004: - 1.200.000 di cui 700.000 limiti d'impegno.

N. 6 - Riduzioni Tabella C:

2002: - 570.000;
2003: - 570.000;
2004: - 570.000.

Le seguenti compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura:

Compensazione n. 1

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «4,25 per cento» e le parole «2 per cento» con le seguenti: «2,25 per cento».

Compensazione n. 2

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Nota: 15 per cento soggetti interessati.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, alla Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 100.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Ministero affari esteri:

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:

2002: - 200.000;
2003: - 200.000;
2004: - 200.000.

Compensazione n. 5

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 1, alla Tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 500.000;
2003: - 500.000;
2004: - 500.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (limiti di impegno):

2002: - 200.000;
2003: - 500.000;
2004: - 700.000.

Compensazione n. 6

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, alla Tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 300.000;
2003: - 300.000;
2004: - 300.000.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775):

2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
2004: - 50.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto legislativo n. 143 del 1994, Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

Art. 3 finanziamento e programmazione (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Art. 3 funzionamento (2.2.3.6 - ENAS - cap. 7169/p):

2002: - 100.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 20.000;
2003: - 20.000;
2004: - 20.000.

2.19

IOVENE, TOIA, SCALERA, CORTIANA, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MONTAGNINO, MARTONE, DE PETRIS, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) Le spese sostenute per frequenza di corsi formazione professionale fino all'importo di 1032,91 euro per ogni singolo corso».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni (in milioni di euro):

2002: - 50
2003: - 33
2004: - 25

2.20

GIARETTA, TOIA, SCALERA, DATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) spese di carburante per veicoli adattati per la mobilità delle persone disabili non deambulanti;».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.21

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

2.22

CASTELLANI, GIARETTA

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

2.23

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

2.24

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI, CAMBURSANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono valutate, rispettivamente, in 1.600 milioni di euro, 1650 milioni di euro e 1650 di euro».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONI DEI GRUPPI DELL'ULIVO

Nota: Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Compensazione n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 in materia di disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, al comma 1, le parole: "somma pari al 2,5 per cento", sono sostituite dalle parole: "somma pari al 5 per cento".

Compensazione n. 2

Conseguentemente, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: "al 4 per cento" con le parole: "10 per cento".

Compensazione n. 3

Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 1, nella Tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: -
2003: - 250.000
2004: - 250.000

Ministero degli affari esteri:

2002: – 100.000
2003: – 100.000
2004: – 100.000

Compensazione n. 4

Conseguentemente, alla Tabella B, richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: – 450.000
2003: – 450.000
2004: – 450.000

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2002: – 250.000
2003: – 500.000
2004: – 750.000

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: – 250.000
2003: – 500.000
2004: – 750.000

Compensazione n. 5

Conseguentemente, alla Tabella C, ivi richiamata:

Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

– Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 350.000
2003: – 350.000
2004: – 350.000

Compensazione n. 6

Conseguentemente, ridurre un ammontare pari agli oneri derivanti il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, alla Tabella C alle voci:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7775;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7777;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7779;
 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali: cap. 7781;
- ridurre tutti gli importi nel triennio del 15 per cento.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

2.25

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, FILIPPELLI, TREU, D'ANDREA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai redditi 2001, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 aprile 2002, all'adeguamento percentuale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13 13-bis e 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.27

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.28

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS MAURO, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonchè ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.29

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

2.30

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.31

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-0bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

2.32

CICCANTI, EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera e) dall'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a 1.539 euro annui per ciascun figlio, le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali;».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali: legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1) – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 108.456
2003: – 108.456
2004: – 108.456

2.33

GIARETTA, PASQUINI, RIPAMONTI, MARINO, CASTELLANI, SCALERA, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4 All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c) per ciascuna persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, che abbia superato i sessantacinque anni non autosufficiente che conviva con il contribuente, e che sia titolare di un reddito non superiore al trattamento minimo INPS:

1) 516,46 euro, se il reddito complessivo non supera 36.151,98 euro;

2) 208,23 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 36.151,98 euro e 51.634,22 euro".

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.34

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio», sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

2.35

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, CASTELLANI, TURCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: «previste negli articoli 12, 13 e 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «previste nell'articolo 13-bis»; al comma 3, primo periodo dopo le parole: «si detrae l'ammontare», inserire le seguenti: «delle detrazioni e», e le parole: «a norma degli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 12, 13, 14 e 15»; e al secondo periodo, le parole: «se l'ammontare dei crediti d'imposta», sono sostituite dalle seguenti: «se l'ammontare delle detrazioni e dei crediti d'imposta».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

2.36

CICCANTI, EUFEMI, NOCCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-ter*), aggiungere la seguente:

"*l-quater*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.099 euro relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciuti che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1999, n. 381».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

2.37

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) le spese sostenute per la retribuzione degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sono deducibili fino all'importo di lire 5.000.000".

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il terzo periodo è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)» ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente di 80 milioni di euro.

2.38

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-bis, è inserito il seguente:

"Art. 13-ter. Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'*handicap*"».

2.39

PEDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento prevista a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382. Sono detraibili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per i servizi d'interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381».

2.40

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

2.0.1

IOVENE, TOIA, GIARETTA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, DATO, SOLIANI, CAMBURSANO, MARTONE, DE PETRIS, BONFIETTI, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, D'AMICO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deducibilità per spese di cura)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.100 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.0.2**

MONTALCINI, ANGIUS, MARINI, MANIERI, PASQUINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purchè effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

3. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2001.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2002: - 10.000;

2003: - 6.600;

2004: - 5.000.

2.0.3

IOVENE, TOIA, DE PETRIS, BATTAGLIA, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, GIARETTA, MARTONE, SCALERA, BONFIETTI, PASQUINI, CORTIANA, MONTAGNINO, DATO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento";

b) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni di lire";

c) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole: "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni di lire";

d) all'articolo 65, comma 2, concernente gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito imponibile:

1) alla lettera *c-sexies*), le parole: "a 4 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 16 milioni o all'8 per cento";

2) alla lettera *c-octies*), le parole: "a 3 milioni di lire o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 12 milioni di lire o all'8 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50;

2003: - 33;

2004: - 25.

2.0.4

IOVENE, BONFIETTI, TOIA, CORTIANA, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, MARTONE, CASTELLANI, DALLA CHIESA, DE PETRIS, BATTAGLIA, PASQUINI, DE ZULUETA, GIARETTA, SCALERA, MONTAGNINO, DATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sull'utilizzo dell'8 per mille dell'Irpef)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera *b*)».

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

2.0.5

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, DENTAMARO, MAGISTRELLI, TOIA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali)*

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera *d)*, sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera *d)* del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

- a) durata massima ventennale;
- b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;
- c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca

anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, sostituire l'intestazione del capo VI come segue:
«Interventi in favore delle giovani coppie e della famiglia».*

2.0.6

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, TREU, D'ANDREA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure fiscali a favore delle famiglie di nuova costituzione)

1. All'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. A favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002 e siano titolari di qualunque

tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, spetta una detrazione, per tre anni dalla data del matrimonio, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la locazione, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo annuo non supera 25.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 25.000 ma non euro 35.000".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, resta in vigore fino al 31 dicembre 2008 e si applica nei tre anni successivi alla data del matrimonio. Nel presente caso la detrazione è pari ad una quota del 41 per cento ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.7

GIARETTA, SCALERA, COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BEDIN, BAIO DOSSI, TREU, D'ANDREA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure fiscali a favore delle famiglie di nuova costituzione)

1. All'articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. A favore delle coppie che contraggono matrimonio civile o concordatario a decorrere dal 1° gennaio 2002 e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, spetta una detrazione, per tre anni dalla data del matrimonio, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la locazione, nei seguenti importi:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo annuo non supera 25.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera 25.000 euro ma non euro 35.000"».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.8

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributi figurativi)

1. Per i lavoratori stagionali, la contribuzione figurativa concorre al raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo di cui all'articolo 1, comma 25, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i punti 1), 2), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 15,5 per cento";

2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito è sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 23 per cento per l'anno 2001 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2002";

3) alla lettera c), sostituire le parole: "33,5 per cento" con le altre: "33 per cento";

4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40,5 per cento";

5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 145 della legge n. 662 del 1996, sostituire le parole: «46 per cento» con le altre: «48 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

2.0.10

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale e previdenziale di talune figure ed Enti)

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.11

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. L'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti svolta da un professionista iscritto all'albo costituisce, ai fini fiscali e previdenziali, reddito da lavoro autonomo professionale, oggetto della professione svolta in via principale dal contribuente».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.12

MANZIONE, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattamento fiscale di enti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai rendimenti finanziari dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli Enti di previdenza privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si applica il regime tributario previsto per i fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**2.0.13**

COLETTI, GIARETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore delle persone fisiche e giuridiche operanti nel settore del commercio, che acquistano un nuovo registratore di cassa adatto ai conteggi in Euro e che consegnano alle ditte costruttrici o ai loro rivenditori autorizzati un registratore di cassa usato, non adattato alla moneta unica, è riconosciuto un contributo statale fino a 200 Euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato per ogni registratore di cassa acquistato, fino ad un massimo di tre registratori di cassa per ogni soggetto.

3. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° giugno 2001 e il 31 dicembre 2001, acquisti che devono risultare da contratto stipulato fra il venditore (intendendosi le ditte costruttrici e i loro rivenditori autorizzati) e l'acquirente nello periodo citato, a condizione che:

il registratore di cassa da acquistare sia adatto all'Euro;

il registratore di cassa da rottamare non sia adattato alla nuova moneta unica;

nel contratto sia espressamente dichiarato che il registratore consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura del contributo statale di cui all'articolo precedente.

4. Hanno diritto al contributo anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già acquistato il registratore di cassa nuovo, ed abbiano riconsegnato il vecchio, purché l'acquisto sia comprovato da contratto rientrante nel periodo temporale previsto dal comma 3 del presente articolo.

5. Il contributo di 200 Euro viene corrisposto sotto forma di credito di imposta.

6. Per l'anno 2002 le minori entrate conseguenti all'applicazione del presente articolo sono valutate in 50.000.000 Euro.

7. Con decreto del Ministro delle attività produttive saranno emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -50.000.000 Euro x 2 = 100.000.000 Euro.

2.0.14

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: "delle persone fisiche" sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: "dalle persone fisiche" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.";

c) nel terzo comma, le parole: "dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2" sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato" sono sostituite dalle seguenti: "è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio,".

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di

esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4.";

c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti".

6. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

7. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento.".

8. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "pari al 22 per cento" sono sostituite dalle altre: "pari al 34 per cento";

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a lire quattro milioni;"

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a lire due milioni;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a lire cinque milioni";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti."

9. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

10. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma

3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma."

11. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza."

12. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime."

13. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire quindici milioni";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'ammenda da lire venti milioni a lire quaranta milioni";

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "o dell'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o dell'ammenda fino a lire dodici milioni";

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: "o con l'ammenda fino a lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire dodici milioni", nonché le parole: "con l'ammenda da lire 200.000 a un milione" sono sostituite dalle altre: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire tre milioni";

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: "o con l'ammenda fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire quindici milioni";

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire diciotto milioni";

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: "e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire nove milioni a lire quindici milioni"; nonché le parole: "o dell'ammenda fino a lire sei milioni" sono sostituite dalle altre: "o dell'ammenda fino a lire diciotto milioni";

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "o con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda fino a lire sei milioni";

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: "e con la multa da cinque a dieci milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da lire quindici a trenta milioni di lire";

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: "o della multa fino a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "o della multa fino a lire quindici milioni".

14. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

15. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti;"

16. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

17. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

18. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

19. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

20. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

21. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero dell'economia e delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

22. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

24. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle Società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera c);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

25. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

26. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

27. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

28. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

30. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

31. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

32. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

33. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

34. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

35. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13».

2.0.15

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di carattere antielusivo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001».

2.0.16

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno 2002 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinare a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali».

2.0.17

MUZI, PAGLIARULO, MARINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

0/699/100/5^a (già emendamento 2.1)

GUBERT

Il Senato,

in sede di discussione dell'articolo 2 (Modifiche alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie) della legge finanziaria 2002,

impegna il Governo

nella prevista riforma fiscale, di prevedere la sostituzione del sistema delle detrazioni previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per ciascun figlio a carico con deduzioni dal reddito complessivo.

0/699/200/5^a (già emendamento 2.9)

EUFEMI, PEDRIZZI

Il Senato,

premesso che:

il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione; la modulistica finora predisposta dal Ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti,

impegna il Governo

a ripristinare nell'ambito del prossimo Collegato Fiscale alla legge finanziaria 2002, il diritto dei coniugi alla dichiarazione congiunta dei redditi.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

26^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il colonnello Suppa, Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di Finanza, accompagnato dal capitano Senatore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione della Guardia di Finanza

Il presidente PEDRIZZI riepiloga gli obiettivi dell'indagine conoscitiva, finalizzata in particolare a verificare se nei mesi scorsi si sia o meno determinato un anomalo afflusso di denaro contante in determinati settori (banche, giochi e scommesse, immobili) e se tale fenomeno sia destinato ad aumentare in concomitanza con il periodo di conversione della lira in euro. Inoltre, egli sottolinea l'obiettivo di poter acquisire informazioni e suggerimenti per formulare specifiche proposte di modifica della legisla-

zione vigente, ovvero per sollecitare tutti i soggetti coinvolti nelle procedure antiriciclaggio ad aumentare il livello di attenzione nei prossimi mesi.

Il colonnello SUPPA a nome del Comandante generale della Guardia di Finanza rivolge parole di saluto al Presidente e alla Commissione. Successivamente, egli svolge il proprio intervento ricordando che l'introduzione dell'euro come moneta avente corso legale implica l'accentuarsi di problematiche di specifico interesse istituzionale per la Guardia di finanza, tra le quali spicca, in particolare, quella del presumibile incremento del riciclaggio. In premessa, l'oratore specifica che il proprio intervento riguarda sia il quadro normativo antiriciclaggio - anche in riferimento al recente decreto-legge che ha introdotto la disciplina tesa a favorire l'emersione di attività finanziarie e reali illegittimamente detenute all'estero - sia le attività poste in essere dal Corpo per evitare che l'entrata in vigore della nuova moneta e il rimpatrio di capitali dall'estero vengano strumentalmente sfruttati a scopi di riciclaggio o per reimmettere nel circuito finanziario legale somme provenienti da reati di particolare allarme sociale.

Prima di esaminare i profili connessi alle tematiche dell'indagine conoscitiva, l'oratore riepiloga i principi che disciplinano le funzioni di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza facendo riferimento, oltre alla legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189, a quella del 31 marzo 2000, n. 78; tale disciplina ha ribadito le competenze del Corpo in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Inoltre, accanto al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, per quanto riguarda la repressione del riciclaggio, il ruolo prioritario del Corpo nel comparto dei crimini finanziari è stabilito, a livello interforze dal decreto del Ministro dell'interno del 22 gennaio 1992.

Egli sottolinea, infine, che nell'ambito del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 - concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro e con le quali viene agevolata l'emersione, da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul «monitoraggio fiscale» - la Guardia di finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio, che sulla liceità del reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale.

Passando ad illustrare i profili operativi connessi al rischio riciclaggio, egli osserva che il prevedibile incremento del reato di riciclaggio a seguito dell'introduzione dell'euro può ricondursi in prima istanza alla considerazione che, oltre ad essere impiegata sul territorio dell'intera Unione Monetaria, la nuova valuta sarà facilmente accettata come strumento di pagamento internazionale, senza dover ricorrere a conversioni valutarie, come adesso avviene per il dollaro; verranno inoltre poste in circolazione banconote in tagli di elevato valore (saranno emesse banconote da 100, 200 e 500 euro). A tale proposito, egli evidenzia che le banconote

da 500 euro, al cambio attuale, hanno un valore superiore a circa 5 volte il valore di una banconota da 100 dollari, la più elevata in circolazione oggi negli Stati Uniti. Ciò significa che mentre per ottenere l'importo di 1 milione di dollari USA in contanti ci vogliono 10 mila banconote da 100 dollari, per un ammontare equivalente basteranno poco più 2 mila banconote da 500 euro. Egli ricorda poi che la valutazione dei rischi di riciclaggio connessi all'introduzione dell'euro è stata espressamente richiamata anche dall'Europol.

In effetti, è evidente che la maggiore trasportabilità e convertibilità, rispetto alle valute nazionali, renderanno l'euro più appetibile per chiunque voglia movimentare o detenere ingenti somme di denaro, senza dover ricorrere, peraltro, ad alcuna operazione di cambio di valuta all'interno dei singoli Paesi aderenti.

A quanto sopra deve aggiungersi – prosegue l'oratore – che il ripetersi di un numero incalcolabile di operazioni di cambio ed il sistematico sovrapporsi di partite di compensazione nell'immediatezza della fase di introduzione della moneta unica, potrebbe dare luogo ad un naturale stato di «ingorgo», idoneo a favorire operazioni di riciclaggio e, soprattutto, a rendere meno visibili azioni volte ad inserire nel circuito bancario e/o finanziario cospicue ricchezze di matrice criminale.

La sostituzione delle valute nazionali dei Paesi aderenti all'Unione con l'euro, quindi, rappresenta un'opportunità unica per coloro che intendono liberarsi di ingenti quantità di denaro «sporco» da convertire in euro.

Anche il G.A.F.I. (Gruppo Azione Finanziaria Internazionale, costituito in sede OCSE), massima autorità sovranazionale nel settore del contrasto al riciclaggio in ambito internazionale, ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria a valutare se le vigenti misure antiriciclaggio siano adeguate per fronteggiare l'emergenza che si verificherà nel periodo di conversione delle monete nazionali nella nuova divisa.

In merito, egli evidenzia che la valutazione dell'assetto legislativo italiano è da ritenersi, come peraltro riconosciuto anche di recente dallo stesso G.A.F.I., anche di recente, pienamente positiva, nella considerazione che le misure di contrasto introdotte dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 appaiono pienamente adeguate per affrontare l'eventuale aumento delle attività di riciclaggio.

L'efficacia di tale dispositivo – ulteriormente rafforzata dal Protocollo d'Intesa sottoscritto fra la Guardia di finanza e la D.I.A.-, consente di affrontare adeguatamente anche i rischi di riciclaggio connessi all'emersione delle disponibilità estere.

Sul punto, egli sottolinea che il citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, tiene conto dell'esigenza di impedire che la procedura di emersione possa essere strumento per perpetrare tale illecito. Ciò non significa che vi sia l'assoluta certezza che non vi saranno tentativi per sfruttare gli istituti introdotti dal predetto provvedimento per riciclare proventi illeciti; certamente – tuttavia – la sistematica del provvedimento tiene conto di tale eventualità ed ha previsto una serie di contromisure.

Egli si sofferma quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 17 del citato decreto, facendo presente che il primo comma di tale articolo salvaguarda l'operatività dei presidi antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa, disponendo la piena applicabilità degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni concernenti le operazioni di emersione.

Il predetto articolo, quindi, fornisce il necessario raccordo legislativo con le norme di settore, facendo esplicito riferimento ai criteri – previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197 – a cui gli intermediari devono attenersi ai fini della segnalazione di operazioni sospette, vale a dire le caratteristiche, l'entità e la natura dell'operazione, la capacità economica e l'attività svolta dal soggetto segnalato, l'eventuale pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona.

In merito – fermo restando il dettato del secondo comma dell'articolo 17 del richiamato provvedimento, il quale statuisce che le operazioni di rimpatrio «non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione» – egli rammenta poi le indicazioni contenute nel «Decalogo» della Banca d'Italia, emanato per ridurre i margini di incertezza per gli intermediari tenuti all'obbligo di segnalazione.

Pertanto, proprio per evitare che si possano configurare anomalie nel sistema, è necessario che gli intermediari creditizi e finanziari mantengano un elevato livello di attenzione sulle specifiche operazioni, intensificando la «collaborazione attiva» con le autorità di vigilanza e di polizia ed incrementando, ove ne ricorrano, i presupposti, le segnalazioni di operazioni sospette.

Passando ad esaminare l'andamento del flusso delle segnalazioni delle operazioni sospette, egli fa presente che all'incremento quantitativo registrato costantemente non corrisponde, però, un uniforme grado di partecipazione attiva da parte di tutte le categorie di soggetti finanziari che sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, atteso che la quasi totalità delle segnalazioni perviene da intermediari bancari (10.716 nel periodo settembre 1997 – luglio 2001, corrispondente al 93.7 per cento del totale) con una netta preponderanza di quelli geograficamente ubicati nel nord del Paese. Il contributo delle altre tipologie di intermediari non bancari (finanziari, SIM, agenzie di intermediazione) è stato, viceversa, sino ad oggi assai limitato.

In considerazione di quanto sopra, l'oratore ritiene che proprio il richiamato decreto-legge n. 350 del 2001 potrebbe rappresentare l'occasione per perseguire l'auspicato obiettivo di un sensibile miglioramento della qualità delle segnalazioni degli intermediari.

Egli passa poi ad illustrare analiticamente le misure poste in essere dal Corpo, per potenziare il dispositivo di contrasto dell'attività di riciclaggio, atteso il prevedibile accentuarsi dei rischi di riciclaggio riconducibili alla circolazione dell'euro in Italia; in particolare, egli fa riferimento all'istituzione del Comando investigazioni economico finanziarie, alle cui

dipendenze sono stati collocati, tra gli altri, sia il Nucleo speciale di polizia valutaria che il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata.

Dà quindi conto analiticamente delle competenze attribuite specificamente ai reparti del Nucleo speciale di polizia valutaria e dello S.C.I.C.O.

Passando ad illustrare alcuni aspetti propositivi che la Guardia di finanza ritiene meritevoli di particolare approfondimento da parte della Commissione, ribadisce – anche in base alle esperienze maturate in passato – che l'attuale assetto normativo antiriciclaggio, costituito da un insieme articolato di disposizioni operanti sia sul versante amministrativo che penale, si presenta come un presidio pienamente idoneo a prevenire i rischi di riciclaggio connessi sia all'introduzione dell'euro che al rimpatrio di capitali in Italia.

Pur non ritenendo necessaria, quindi, alcuna integrazione normativa specifica, egli sottolinea l'esigenza di una rapida attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che ha esteso gli obblighi della legge n. 197 del 1991 alle categorie di imprese che, pur non svolgendo attività finanziarie, possono comunque essere strumentalizzate a fini di riciclaggio. Inoltre, appare opportuno un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette. In proposito, egli reputa tuttora attuale l'indicazione già contenuta nella legge 6 febbraio 1996, n. 52 («Legge comunitaria per il 1994») che, in attuazione della direttiva 91/308/CE, ha previsto l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio alle professioni liberali, compresi i notai. L'inclusione della figura notarile appare particolarmente opportuna atteso che, nello svolgimento delle funzioni roganti – che comportano, tra l'altro, anche la certificazione di pagamenti avvenuti in contanti – tali professionisti potrebbero rilevare operazioni finanziarie sospette meritevoli di segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi per la successiva attivazione di approfondimenti da parte degli organi investigativi (Nucleo speciale polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia). Inoltre appare opportuno assicurare un ulteriore concreto supporto dell'azione di contrasto alla criminalità economica attraverso una forte, incisiva e coordinata attività di «*intelligence*» all'interno del territorio nazionale ed all'estero. A tal fine, sarebbe necessario un rafforzamento della collaborazione tra gli organismi investigativi antiriciclaggio (SCICO, Nucleo speciale polizia valutaria) ed i Servizi di informazione e sicurezza, intervenendo nell'ambito del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991.

Sull'argomento, egli ritiene opportuno segnalare poi l'emanazione – il 12 ottobre ultimo scorso – del decreto-legge n. 369, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

L'oratore passa poi ad evidenziare ulteriori di rischio connessi all'introduzione della nuova divisa, riconducibili alla possibile fabbricazione ed immissione in circolazione, su vasta scala, di euro falsificati.

In quanto valuta internazionale, infatti, l'euro attirerà un maggiore interesse rispetto alle valute nazionali attualmente in circolazione, esercitando una particolare attrattiva per i contraffattori, ora concentrati priori-

tariamente sul dollaro USA. Non sono trascurabili, al riguardo, i servizi effettuati dal Corpo in materia di falso nummario, come nell'area siciliana dove è stato accertato, nell'ambito di un'attività di contrasto alla falsificazione di denaro e valori bollati, un progetto in fase di avanzata realizzazione per contraffare banconote euro in tagli da 10 e 50.

Il periodo più sensibile circa quest'ultima problematica potrà essere quello compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2002, nonché quello immediatamente precedente, nei quali, verosimilmente, numerosi saranno i tentativi di mettere in circolazione riserve già esistenti di valuta falsificata.

Tale considerazione discende dalla circostanza che le banconote in euro sono ancora scarsamente conosciute da parte dei cittadini. Sotto il profilo investigativo, l'oratore fa presente che la strategia posta in essere per la protezione dell'euro ha portato all'estensione del mandato di Euro-pol anche alla falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento, da attuarsi, in particolare, attraverso un costante contatto con le unità centrali e nazionali e la Banca centrale europea.

Relativamente agli aspetti legislativi, egli rimarca l'istituzione dell'Ufficio centrale di analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento (UCAMP), composto da personale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da militari della Guardia di finanza.

L'iniziativa è scaturita dalla necessità di creare, in ciascun Stato membro dell'UE, un Ufficio centrale in grado di raccogliere tutti i dati attinenti alla falsificazione della nuova divisa e degli altri mezzi di pagamento, ai fini dell'analisi strategica.

Il più volte richiamato decreto-legge n. 350 del 2001, all'articolo 7 ha, da ultimo, sancito, in capo alle autorità nazionali competenti, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – e quindi all'UCAMP – dei dati e delle informazioni relativi ai casi di falsificazione della nuova valuta europea.

Tale centralizzazione, oltre a soddisfare l'esigenza del rapido adeguamento normativo ed organizzativo alle disposizioni comunitarie, permetterà, conformemente alle nuove disposizioni dell'Unione europea, di fornire un prezioso valore aggiunto, per le autorità di Governo, sia in termini di conoscenza del fenomeno, che di valutazione dell'impatto dello stesso sul sistema economico e finanziario, agevolando la tutela della credibilità della nuova divisa e l'affidabilità degli altri mezzi di pagamento.

Il presidente PEDRIZZI esprime apprezzamento per la completezza della relazione svolta dal colonnello Suppa, che ha confermato l'opportunità dell'indagine per approfondire tutti i risvolti, in tema di riciclaggio di contante, dell'imminente circolazione dell'euro. Egli giudica essenziale inoltre le considerazioni svolte in merito ai contenuti del decreto-legge n. 350.

Il senatore SALERNO, dopo aver espresso apprezzamento per l'attività di controllo e di contrasto svolta dalla Guardia di finanza, anche e

soprattutto in relazione ai fenomeni di riciclaggio e di criminalità finanziaria, sottolinea come la legislazione italiana costituisca un presidio piuttosto solido per contrastare tale reato. In generale, egli ritiene che l'attività di accertamento e di controllo del Corpo potrà giovare in maniera significativa della semplificazione della disciplina tributaria, già avviata dall'attuale maggioranza e destinata ad essere sempre più incisiva.

Il colonnello SUPPA ritiene assolutamente pertinente e condivisibile il collegamento tra l'opera di semplificazione normativa e l'efficacia dell'azione della Guardia di finanza.

Il senatore CANTONI, dopo aver ricordato le sofisticate tecniche di stampa delle banconote in euro – in grado di ridurre al minimo se non di annullare il rischio di falsificazione – chiede al colonnello Suppa di chiarire quali sono i margini di successo di operazioni di falsificazioni delle nuove banconote.

Il colonnello SUPPA risponde che l'eventuale diffusione di banconote false in euro non dipende tanto dalla qualità delle banconote contraffatte, quanto dalla circostanza che le banconote non sono ancora ben conosciute da parte dei cittadini.

Il senatore CASTELLANI, dopo aver riepilogato le osservazioni del Colonnello in merito ai contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001 e ai connessi rischi del riciclaggio, chiede di specificare quali potranno essere i canali attraverso i quali i detentori di proventi da attività illecita potranno effettuare operazioni di riciclaggio.

Il colonnello SUPPA ribadisce che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 350 non indeboliscono i presidi antiriciclaggio, ma contengono – come del resto la normativa in generale – un aspetto di particolare debolezza concernente la eventuale individuazione di chi effettua l'operazione sospetta. In generale, il periodo di conversione dell'euro, stante il prevedibile e ingente afflusso di banconote verso il settore bancario, potrebbe indurre gli operatori a porre minore attenzione rispetto alle operazioni anomale. Inoltre, le operazioni di riciclaggio potrebbero anche essere favorite dalla circostanza che, con l'entrata in vigore dell'euro, viene meno la possibilità di identificare l'operazione sospetta per il fatto stesso di ricorrere ad operazioni di cambio tra valute nazionali.

Il senatore BONAVITA osserva che, anche ai fini antiriciclaggio, sarebbe opportuno favorire l'utilizzazione della moneta elettronica, la cui diffusione appare ostacolata dagli alti costi imposti dal sistema bancario.

Il colonnello SUPPA condivide pienamente l'obiettivo di ampliare l'utilizzazione della moneta elettronica, anche per rendere più semplice il passaggio dalla valuta nazionale all'euro.

Il senatore DEGENNARO chiede di chiarire sia gli aspetti fiscali che quelli penali relativi al rientro in Italia dei capitali illegalmente esportati all'estero.

Il colonnello SUPPA specifica che, ai fini dell'azione antiriciclaggio, il rientro dei capitali presenta un duplice ordine di problemi: per quanto riguarda gli aspetti fiscali l'intermediario che compie l'operazione è tenuto al segreto, mentre per i compiti specifici di Istituto non ci sono innovazioni. La novità rispetto a misure di condono fiscale previste nel passato, risiede nella possibilità che il soggetto interessato alla verifica e all'accertamento possa o meno avvalersi, a sua discrezione, del cosiddetto «scudo fiscale». Per quanto riguarda gli aspetti penali, il decreto-legge non elimina l'obbligo dell'intermediario di segnalare l'operazione sospetta.

Il senatore GENTILE chiede di illustrare l'attività di prevenzione della Guardia di Finanza per ciò che concerne il commercio elettronico, nonché di chiarire se tra i settori monitorati dal Corpo ai fini antiriciclaggio rientri quello della grande distribuzione.

Il colonnello SUPPA illustra gli aspetti organizzativi ed operativi concernenti il contrasto dei reati connessi all'utilizzazione di reti informatiche – facendo specifico riferimento anche al coordinamento con le altre forze di Polizia – sottolineando come ai fini dell'antiriciclaggio la Guardia di Finanza abbia già disposto specifici interventi mirati al settore dei giochi e delle scommesse effettuati via *internet*. Per quanto concerne il settore della grande distribuzione, egli fa presente che tale comparto è interessato da fenomeni di acquisizione delle reti distributive da parte delle grandi organizzazioni criminali le quali, anche attraverso politiche di vendita sotto costo, realizzano lo scopo di «pulire» i proventi di attività illecite.

Su sollecitazione del presidente PEDRIZZI, il colonnello SUPPA fornisce poi un esempio concreto di tale fenomeno.

Il presidente PEDRIZZI chiede di dare una valutazione circa la quantità e la qualità delle segnalazioni delle operazioni sospette provenienti dal mondo bancario, nonché di quelle effettuate dagli altri intermediari finanziari.

Dopo aver ricordato il recente dibattito in sede comunitaria, egli riprende la problematica dell'estensione della disciplina antiriciclaggio anche alle professioni liberali, ed in particolare ai notai. Inoltre, anche sulla scorta dell'audizione del Comitato antiriciclaggio, esprime preoccupazione per la mancata emanazione della normativa secondaria prevista dal decreto legislativo n. 374 del 1999, che ha esteso gli obblighi di segnalazione a categorie di imprese che possono comunque essere strumentalizzate ai fini del riciclaggio: le categorie interessate, infatti, non sono state ancora adeguatamente informate.

Appare opportuno quindi, anche sulla base dei suggerimenti che potrebbero essere formulati dalla Guardia di Finanza, compiere un'opera di sollecitazione degli operatori e delle categorie interessate per l'applicazione scrupolosa della normativa antiriciclaggio.

Per quanto riguarda il numero e la provenienza delle segnalazioni delle operazioni sospette, il colonnello SUPPA ritiene che le condizioni ambientali nelle quali operano gli intermediari finanziari e bancari costituiscano l'elemento determinante per favorire o meno l'attività di segnalazione.

Dopo un'interlocuzione del presidente PEDRIZZI, il quale ricorda che l'ABI lamenta la mancanza di anonimato nella segnalazione delle operazioni sospette, il colonnello SUPPA prosegue il proprio intervento dichiarando, da un lato, che la Guardia di finanza ha sempre assicurato l'anonimato di coloro che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, dall'altro che solo in rarissimi casi l'operatore bancario è stato chiamato a testimoniare nel corso del procedimento giudiziario. Il problema di preservare l'anonimato del funzionario di banca è originato dalla circostanza che, in generale, è lo stesso cliente della banca, eventualmente sottoposto ad una procedura di accertamento, a risalire agli impiegati dell'istituto di credito. Egli esprime poi una netta contrarietà per l'utilizzo di strumenti informatici volti a selezionare automaticamente le operazioni che presentano anomalie. Solo l'*intuitus personae* dell'intermediario può garantire una effettiva efficacia della disciplina concernente la segnalazione delle operazioni sospette.

Al senatore COSTA, che sottolinea i rischi in termini di costi per la clientela di una eccessiva burocratizzazione delle procedure bancarie in applicazione della disciplina antiriciclaggio, il colonnello SUPPA risponde condividendo pienamente la sollecitazione a rendere più semplice e più snella la disciplina applicativa. Egli ribadisce poi la contrarietà per un obbligo generalizzato di operazioni sospette.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ribadito l'apprezzamento per il contributo offerto dalla Guardia di Finanza all'indagine conoscitiva, dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

29^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 16,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi**

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, che dà l'avvio all'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, deliberata dalla Commissione lo scorso 17 ottobre, assieme ad una seconda indagine sulla ricerca scientifica. Egli avverte altresì che il Presidente del Senato, nell'autorizzare le due indagini sopra menzionate, ha suggerito di valutare l'opportunità di non procedere congiuntamente nello svolgimento di entrambe. Si è quindi deciso di avviare in primo luogo l'indagine sui beni culturali, dal momento che essa – ricorda il Presidente – trae origine, oltre che dalla tradizionale sensibilità dimostrata dalla Commissione nei confronti dei meccanismi di tutela dei beni culturali (testimoniata fra l'altro dall'analoga indagine conoscitiva iniziata nella scorsa legislatura), anche dalle recenti modifiche costituzionali che hanno riservato alla competenza legislativa statale i profili inerenti la tutela, mentre hanno rimesso alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni i profili inerenti la valorizzazione.

In questo quadro, è apparso essenziale audire in primo luogo il Governo, affinché fornisca alla Commissione un panorama esauriente del nuovo ordito normativo in cui il Parlamento dovrà muoversi a partire da questa legislatura, anche in considerazione della fase di sperimenta-

zione che in alcune realtà è stata avviata, a partire dal caso specifico della sovrintendenza autonoma di Pompei.

La vastità del patrimonio culturale italiano e l'incapacità finora manifestata di catalogarlo efficacemente impongono del resto una riflessione che la Commissione intende svolgere con accuratezza anche al fine di meditare eventuali modifiche all'ordinamento di settore.

Interviene quindi il sottosegretario SGARBI, che ritiene meritoria l'iniziativa della Commissione, in quanto potrà non solo effettuare una verifica dell'attuazione della nuova normativa sui modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, ma anche attirare l'attenzione su una serie di situazioni critiche che richiederebbero una maggiore vigilanza da parte degli organi competenti alla tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese. Lo svolgimento dell'indagine, del resto, si inserisce con tempestività in un passaggio politico-parlamentare che ha visto il Governo chiedere un'ampia delega al Parlamento in materia di beni culturali, le cui dimensioni dovranno essere attentamente valutate, anche con l'intervento dell'opposizione.

Dopo aver stigmatizzato la presa di posizione di alcuni autorevoli membri del Consiglio nazionale per i beni culturali, che hanno inteso avviare a mezzo stampa una polemica strumentale nei confronti del Ministro in merito alla proposta (contenuta nel disegno di legge finanziaria) di concedere ai privati la titolarità di aspetti meramente gestionali relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali, il Sottosegretario si sofferma sulla gravità di alcune concezioni che presiedono agli interventi di restauro architettonico e che differiscono nettamente dai principi che ispirano il restauro nel campo delle arti plastiche e figurative. Mentre infatti, nel caso di musei e pinacoteche, ma anche di biblioteche e archivi e perfino degli scavi archeologici, i responsabili istituzionali si trovano dinanzi a problematiche ordinarie, legate soprattutto all'esigenza di reperire adeguate risorse, e non a scelte connesse alle metodologie di intervento, nel campo del restauro architettonico devono essere denunciate numerose violenze perpetrate alle strutture architettoniche originarie e al tessuto urbanistico preesistente, secondo il principio che gli interventi di restauro dovrebbero caratterizzarsi per discontinuità rispetto al passato al fine di adeguare il contesto urbanistico-architettonico alle esigenze della contemporaneità.

Il Sottosegretario elenca quindi numerosi esempi di restauri architettonici ed urbanistici che hanno avuto, a suo dire, impatti devastanti sui beni culturali interessati e cita, fra gli altri, i casi di Piazza Cadorna a Milano, delle Piazze Montecitorio e Risorgimento a Roma, della Cattedrale di Pisa, del Tempio Malatestiano di Rimini, della Reggia di Carditello, della speculazione edilizia avvenuta nell'isola della Giudecca (che dovrebbe essere assolutamente vincolata) a Venezia e dell'Ara Pacis di Roma, dove in particolare, per ragioni inspiegabili, si è abbattuto un monumento realizzato dall'architetto ebreo Morpurgo nonostante la vigenza delle leggi razziali. In altri casi poi il danno è derivato da una modifica-

zione della destinazione d'uso del bene culturale, come è avvenuto a Venezia con il negozio Olivetti realizzato dall'architetto Carlo Scarpa, il quale era invece riuscito nel suo intervento restauratore a creare un armonico rapporto fra passato e presente.

Il Sottosegretario evidenzia peraltro come questo preoccupante fenomeno di interventi di restauro architettonico particolarmente invasivi debba spesso farsi risalire alle responsabilità dei singoli sovrintendenti. Laddove essi, infatti, come è accaduto a Modena, si oppongono alle determinazioni degli enti locali, si riescono a neutralizzare i tentativi di apportare, in un malinteso senso modernista, devastanti innovazioni al patrimonio artistico esistente; mentre, nel caso in cui si instaura un rapporto poco chiaro tra progettista e sovrintendente, il quale ultimo aderisce acriticamente al progetto di restauro senza esercitare i propri doveri istituzionali di controllo, le conseguenze possono essere gravi, come è avvenuto per il Palazzo Ducale di Urbino dove è stato necessario ricorrere alla Magistratura per bloccare l'intervento. In altri casi ancora, inoltre, le decisioni dei sovrintendenti sono state ispirate dalle esigenze della Conferenza Episcopale Italiana che, ad esempio a Pisa e a Rimini, ha richiesto per ragioni liturgiche una modifica degli altari della Cattedrale e del Tempio Malatestiano, in quest'ultimo caso determinando la rimozione dall'altare di una lastra del Cinquecento.

Nel contempo, il Sottosegretario segnala la positività di alcune opere di restauro affidate a soggetti privati, i quali si sono dimostrati capaci di agire in modo esemplare avviando interventi più avveduti di quelli statali. A tale proposito, egli cita i casi di Palazzo Cellammare a Napoli e del Museo della città di La Spezia.

Nel dibattito in materia di restauro architettonico e urbanistico, che ha assunto connotazioni ideologiche e che ha visto contrapporsi concezioni passatiste ad atteggiamenti ritenuti progressisti, egli ritiene quindi di collocarsi più vicino alle posizioni assunte dal movimento politico dei Verdi e da associazioni ambientaliste, quali Italia Nostra e FAI, privilegiando la tutela del patrimonio artistico esistente rispetto alle esigenze di innovazione. Egli afferma tuttavia di non essere pregiudizialmente contrario a restauri che garantiscano adeguato rilievo all'architettura contemporanea, purché effettuati in zone urbanistiche collocate tra i centri storici e le periferie estreme, come ad esempio il Centro per l'arte contemporanea a Roma.

Ma al di là della collocazione più opportuna delle opere di restauro improntate agli stili dell'architettura contemporanea, l'esigenza primaria che egli ritiene di dover sottolineare riguarda l'affidamento all'Amministrazione centrale di tutte le funzioni inerenti la tutela dei beni culturali e i relativi controlli, attraverso la creazione di un'apposita struttura presso il Ministero che, eventualmente avvalendosi di un «consiglio di saggi» scelti tra pubblici funzionari ed esperti indipendenti, eserciti il controllo sui sovrintendenti e detti regole rigorose che costituiscano una sorta di «grammatica di base» atta a indirizzare nel modo più opportuno gli interventi di restauro architettonico e urbanistico. In questo modo, si potranno

utilmente perseguire due diversi obiettivi: da un lato evitare di riproporre la negativa esperienza vissuta in materia di tutela ambientale e paesaggistica, dove i relativi poteri sono stati devoluti alle regioni; dall'altro consentire ai responsabili delle strutture periferiche del Ministero di dedicarsi alla ricerca scientifica e all'attività culturale, liberandoli dai problemi connessi alla gestione pratica delle strutture loro affidate attraverso la concessione ai privati di tutti i servizi destinati al pubblico.

Viceversa, sotto il profilo della valorizzazione degli stessi beni culturali, il Sottosegretario ritiene si possa guardare con favore al ruolo che in questo campo dovranno esercitare gli enti territoriali e i soggetti privati – anche mediante il ricorso a società miste – secondo i dettami della nuova disciplina normativa in materia.

Si apre il dibattito.

La senatrice PAGANO, pur condividendo la passione con cui il sottosegretario Sgarbi affronta le questioni concernenti i beni culturali e in particolare le problematiche del restauro architettonico, ritiene che il dibattito attorno ai principi ispiratori degli stessi interventi restauratori sia ancora estremamente aperto e che non si possano condividere *in toto* i giudizi espressi in merito dal Sottosegretario medesimo. Del resto, l'esigenza poc'anzi espressa di un rafforzamento dei poteri dell'Amministrazione centrale in termini di tutela e di controllo appare contraddittoria con le critiche rivolte nel corso della passata legislatura dall'allora opposizione – oggi maggioranza di Governo – all'opera di riforma del Ministero che si riteneva avesse un'impostazione eccessivamente centralista. Né si può giudicare opportuno che un Sottosegretario fornisca indicazioni di merito ai sovrintendenti in materia di restauri architettonici e urbanistici, pur riconoscendo ella fondate le osservazioni circa l'esistenza di differenti parametri di intervento fra il settore delle arti figurative e quello dell'architettura.

Ad avviso della senatrice, il Sottosegretario dovrebbe piuttosto attenersi maggiormente al suo ruolo istituzionale e, nell'ambito di una indagine conoscitiva, dovrebbe corrispondere alle richieste di una Commissione parlamentare fornendo indicazioni sulla politica che il Ministero intende seguire nella materia oggetto dell'indagine anche attraverso la trasmissione di dati puntuali e della relativa documentazione.

Quanto all'auspicata concessione ai privati dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, ella ricorda al Sottosegretario che la normativa vigente già prevede strumenti in tale senso, che tuttavia non paiono utilizzati al meglio; auspica pertanto che fra gli scopi dell'indagine rientri il migliore chiarimento delle intenzioni del Dicastero anche in questo settore.

Il senatore COMPAGNA prende atto della vera e propria emergenza denunciata, con encomiabile passione etico-politica, dal sottosegretario Sgarbi con riferimento ai restauri architettonici. Si dichiara tuttavia deluso dalla soluzione istituzionale proposta, consistente nell'istituzione di una

ulteriore istanza di controllo a livello centrale, che non corrisponde a suo avviso alla sensibilità di stampo crociano e gentiliano per altri versi dimostrata dal Sottosegretario. Al contrario, occorrerebbe elaborare un nuovo tessuto istituzionale di garanzie che sottragga il giudizio estetico al livello politico, ripensando il ruolo del Ministero in termini più che di mera sovrapposizione degli uffici, di nuove procedure e di diverso confronto fra livello tecnico-scientifico e livello burocratico-amministrativo. In questo processo, si iscrive l'esigenza di una riflessione sul ruolo dei sovrintendenti, non solo in rapporto all'istanza centrale.

Del resto, ricorda il senatore Compagna, il Ministero era nato – nel 1975 – sulla scorta dell'elaborazione della «Commissione Franceschini», quale «Agenzia» che facesse tesoro dell'esperienza allora positiva della Cassa per il Mezzogiorno. Con l'andare del tempo, esso è stato tuttavia caricato di nuove e diverse funzioni che ora, anche a seguito delle più recenti riforme, configurano il rischio di uno statalismo dirigistico in settori che non gli erano senz'altro propri. Auspica quindi che l'indagine conoscitiva allarghi i propri confini per incidere più profondamente sul tessuto normativo, offrendo un'esauritiva ricognizione dei punti di maggiore criticità.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

25^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO***indi del Vice presidente***PEDRAZZINI***Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento del dibattito all'ordine del giorno, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità. La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE**Dibattito sulle comunicazioni, rese dal Ministro delle comunicazioni nella seduta del 18 settembre 2001, sugli indirizzi del suo Dicastero**

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito sulle dichiarazioni rese dal Ministro il 18 settembre scorso.

Il senatore PEDRINI chiede quali siano gli intendimenti del Governo riguardo all'attuazione del digitale. Chiede inoltre di sapere quali siano le ragioni della tensione esistente tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI e se abbiano riguardo al piano industriale.

Il senatore VERALDI, pur dando atto del *trend* positivo della società Poste Italiane S.p.A., richiama l'attenzione del Ministro sulla scarsa capil-

larità e uniformità, secondo gli obiettivi del servizio universale, degli uffici postali nella regione Calabria che notoriamente ha una particolare conformazione orografica. Esprime quindi la preoccupazione di molti piccoli comuni montani della sua regione riguardo alla paventata chiusura di uffici postali; ciò implicherebbe il totale venir meno di alcuni servizi essenziali per quelle popolazioni.

Il senatore FALOMI, ricordando l'audizione informale svolta di recente dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'Amministratore delegato della società Poste Italiane S.p.A. Passera, chiede al Governo quale sia l'impegno effettivo all'interno dei documenti di bilancio all'esame del Senato riguardo al ripianamento del divario tra gli oneri connessi al servizio universale e la loro copertura effettiva e che cosa si intenda fare sempre su questo piano, riguardo alle agevolazioni postali all'editoria e ai soggetti *no profit*. Riguardo poi al settore radiotelevisivo ritiene che vi sia una carenza di proposte da parte dell'Esecutivo nella relazione svolta il 18 settembre scorso dal Ministro. D'altra parte, l'idea di un appalto del servizio pubblico a soggetti privati suscita forti perplessità anche in relazione ad alcune sentenze della Corte Costituzionale. Il servizio pubblico deve infatti essere svolto da un'azienda di proprietà pubblica e, a questo riguardo, non può valere l'esempio di Radio Radicale che trasmette i lavori parlamentari in quanto tale servizio non comporta alcuna mediazione da parte di quell'emittente. Chiede quindi di sapere quali sono gli intenti del Governo circa la possibilità di una liberalizzazione del sistema radio televisivo nazionale che ridimensioni almeno in parte l'attuale duopolio. A tale riguardo non si può infatti pensare che il digitale rappresenti nell'immediato una reale soluzione al problema del pluralismo. Il problema è piuttosto quello di una più equa redistribuzione delle frequenze, attualmente carente che non consente a due emittenti che possiedono regolari concessioni – Europa 7 e La 7 – di poter trasmettere su tutto il territorio nazionale. Chiede quindi di sapere cosa intenda fare il Governo riguardo al trasferimento sul satellite di Rete 4, operazione questa che consentirebbe appunto di liberare frequenze. Pone quindi il problema del superamento dei vincoli posti dalla legge n. 223 del 1990 riguardo agli incroci di proprietà tra emittenza ed editoria.

Riguardo poi al mercato delle risorse pubblicitarie chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo ai fini di una qualche forma di liberalizzazione del settore. Infine, riguardo all'accordo di RAI-WAY chiede di sapere se vi sia già un parere del Governo e quale sia la sua natura. Tale passaggio è infatti cruciale per la RAI, in quanto sarebbe importante non dare ragioni al partner americano *Crown Castle* per una rescissione dell'accordo senza penalità da pagare: ciò, infatti, avvantaggerebbe enormemente i concorrenti della Concessionaria pubblica. Chiede infine di sapere, dato che questo rappresenta oggettivamente un problema in un sistema politico che si va bipolarizzando, che cosa pensa di proporre il Governo riguardo le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione della RAI.

Il senatore CICOLANI dà atto al Ministro di aver svolto una relazione esauriente che lascia ampi spazi di dibattito alla Commissione, nel segno di una grande correttezza dei rapporti fra Parlamento ed Esecutivo. Riguardo quindi al problema del settore postale fa presente che essendo circa 8.000 i comuni italiani, molti dei quali siti in territori disagiati per le comunicazioni, sarebbe opportuno rendere stringenti i contratti di programma come quello con Poste Italiane S.p.A. al fine di un incremento dei servizi e di un fermo rispetto del servizio universale. La presenza delle poste potrebbe inoltre rappresentare un'occasione anche per la modernizzazione di queste aree del Paese. Per quanto riguarda invece la questione radiotelevisiva esprime viva meraviglia che nessuno parli del risanamento della Concessionaria pubblica che è stata, in particolare negli ultimi anni, centro di clientele che molto sono costate al bilancio dello Stato.

Il senatore CHIRILLI dichiara di essere stato rassicurato dalle dichiarazioni dell'Amministratore delegato Passera circa la chiusura di uffici postali diseconomici che sarà molto minore di quella paventata. Chiede invece al Ministro di avere assicurazioni sulla questione dell'inquinamento elettromagnetico derivante dagli impianti di telecomunicazione. Tale problema, infatti, rappresenta motivo di preoccupazione delle popolazioni che vorrebbero essere rassicurate da un costante monitoraggio sugli effetti di tali impianti sulla salute umana. Riguardo poi all'emittenza locale fa presente che molte emittenti temono di non essere sostenute da una legislazione che non facilita l'accesso alle risorse.

Il senatore PESSINA ritiene che vi sia necessità di una maggiore chiarezza sui costi di gestione della Concessionaria pubblica RAI. Riguardo invece all'accordo RAI-WAY chiede di sapere quali siano le valutazioni economiche dell'accordo e i criteri che le hanno determinate. Infine, riguardo all'emittenza locale ritiene che più che quello della *par condicio* sia l'abusivismo a rappresentare un problema. Mancano infatti norme efficaci di chiusura degli impianti una volta individuate le emittenti che trasmettono abusivamente.

Il senatore MEDURI, richiamandosi a quanto già detto dal senatore Veraldi, chiede al Ministro di verificare se i disservizi nel settore postale siano dovuti a cattive direttive centrali o una cattiva gestione locale. Segnala quindi che in alcune zone della Calabria non è possibile ricevere il segnale della terza rete RAI e del GR3.

Il senatore KOFLER interviene sul tema dell'ultimo miglio e di *Internet* per segnalare che nella sua regione la società Telecom pratica tariffe fisso-mobile alle amministrazioni pubbliche assai più basse di quelle concernenti l'interconnessione di altri operatori, rendendo così impossibile a questi ultimi l'entrata nel settore.

Il senatore RAGNO esprime apprezzamento per la relazione del Ministro per la sua ampiezza e completezza, auspicando che siano presto messe in cantiere tutte le iniziative in essa accennate. Segnala quindi al Ministro le disfunzioni che si sono verificate nella città di Messina riguardo alla manutenzione degli impianti telefonici appaltata dalla società Telecom a tre società concessionarie, sottolineando la necessità che tale questione sia al più presto risolta.

Intervengono quindi incidentalmente il senatore PEDRINI per sottolineare che anche in molte zone del nord non sempre è possibile prendere il segnale della terza rete RAI e per chiedere al Ministro quali siano i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il senatore FALOMI che ricorda al senatore Cicolani come dal 1996 al 2000 la situazione dei bilanci RAI sia enormemente migliorata sia sul piano economico che sul piano dell'aumento dei servizi e quindi nel risanamento dell'azienda.

Interviene infine, per la replica, il ministro GASPARRI che sottolinea come su una serie di questioni di ordine generale, quali quelle concernenti il riassetto del sistema radiotelevisivo, non abbia fornito precise indicazioni anche per lasciare al Parlamento la possibilità di un dibattito fecondo che individui soluzioni condivise. Riguardo poi all'attuazione e alla diffusione del digitale il Governo esprime un forte interesse e altrettanto impegno anche se ritiene ottimistiche le previsioni di un'attuazione completa entro il 2006. Tale tecnologia rappresenta infatti un cambiamento epocale che ha necessità di tempi congrui. Chiede quindi di avere segnalazioni più precise circa i luoghi in cui non è possibile ricevere il segnale delle reti radiotelevisive della Concessionaria pubblica in quanto normalmente ciò è dovuto soltanto a problemi di natura tecnica. Riguardo poi alla tematica della chiusura degli uffici postali da più parti sollevata sottolinea come il progetto di ristrutturazione presentato da Poste Italiane S.p.A. abbia raccolto il parere favorevole del Governo. Esso infatti contiene elementi di innovazione e di gradualità che consentono di rispettare sia gli obiettivi di tipo sociale che comportano l'esistenza degli uffici postali su tutto il territorio sia l'effettuazione del servizio universale i cui oneri possano essere sopportati da un'azienda sana e competitiva. Informa, inoltre, a tale riguardo, che la riunione dei Ministri delle Poste dei Paesi dell'UE ha recentemente stabilito la data del gennaio 2009 per il raggiungimento dell'obiettivo della liberalizzazione di questo settore. In quella sede il suo Dicastero si è battuto affinché tale processo sia il più graduale possibile e avvenga sulla base della proposizione di un programma da sottoporre all'approvazione del Parlamento europeo per consentire alla società Poste Italiane S.p.A. un passaggio graduale al mercato aperto. Ricorda infine che tale società ha proprio in questi giorni raggiunto un accordo sulla riorganizzazione delle risorse umane, firmato da tutte le organizzazioni sindacali, che consentirà la fuoriuscita contrattata di 5.000 unità di personale. Per quanto riguarda poi il problema della copertura dei costi concernenti

la spedizione dei giornali informa che insieme al sottosegretario Bonaiuti, responsabile del Dipartimento dell'editoria, è in fase di elaborazione un'ipotesi che sia meno costosa per Poste Italiane S.p.A.

Il problema sollevato dal senatore Falomi riguardo alla possibilità degli editori italiani di poter possedere emittenti radiotelevisive è allo studio del Governo. La normativa deve essere infatti ridisegnata anche ai fini di un riassetto complessivo del sistema radiotelevisivo. Circa il problema del trasferimento di Rete 4 sul satellite ricorda che la decisione spetta all'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni che al contempo dovrebbe far cessare la messa in onda di pubblicità sulla terza rete RAI. Fa quindi presente che i rapporti tra Autorità e Ministero sono stati recentemente ridefiniti da una legge del Parlamento con un passaggio di una parte dei poteri dell'Autorità al Ministero. Rispondendo poi al senatore Chirilli annuncia l'intenzione del Dicastero di procedere ad attenti monitoraggi degli impianti di telecomunicazione riguardo ai problemi dell'inquinamento elettromagnetico. Infine, per quanto riguarda l'accordo RAI-WAY fa presente che il Ministero sta esaminando tutti gli aspetti dell'accordo tenendo presente che il parere del Governo sarà improntato alla salvaguardia del patrimonio della RAI, senza alcuna polemica con l'attuale Consiglio d'Amministrazione che comunque scadrà tra qualche mese. Ritiene quindi necessario sottolineare ancora una volta come l'esame dell'intera questione sia svolto senza alcun pregiudizio da parte del suo Dicastero in considerazione appunto del fatto che la RAI rappresenta un patrimonio del Paese. D'altra parte va sottolineato, a proposito della necessità della Concessionaria pubblica di reperire risorse, che l'ultima relazione semestrale riguardante il piano industriale della Concessionaria pubblica appare incoraggiante nonostante una diminuzione degli introiti derivanti dalla pubblicità che peraltro risentono di una tendenza negativa generalizzata di questo settore.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni.

La seduta termina alle ore 17,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

20^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Galati.**La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di ripartizione del Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 48)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente BETTAMIO riferisce sullo schema di decreto in titolo ricordando che l'articolo 52 della legge n. 488 del 1998 ha disposto che la ripartizione tra i vari interventi agevolativi, gestiti dal Ministero delle attività produttive, delle risorse annualmente assegnate dalla legge di bilancio al Fondo per gli incentivi alle imprese venga effettuata mediante decreto ministeriale. Il decreto del Ministro dell'industria del 12 marzo 2001, nel procedere alla ripartizione delle risorse stanziato per il 2001, aveva assegnato 150 miliardi al rifinanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16 della legge n. 266 del 1997, consistenti nel cofinanziamento di programmi regionali nel settore del commercio e del turismo. In particolare, nella relazione che accompagnava lo schema di decreto si prevedeva di suddividere tale somma destinando 50 miliardi ai programmi del settore commerciale e 100 a quelli del settore turistico, con l'avvertenza che quest'ultimo stanziamento potesse essere utilizzato anche per il cofinanziamento del fondo previsto dalla legge quadro sul turismo, allora in corso di approvazione. In effetti, l'articolo 5 della legge di riforma della legislazione nazionale del turismo stabilisce che il Ministero delle attività produttive, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, provveda agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo di estensione interregionale o sovregionale,

nell'ambito delle disponibilità assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese dalla legge finanziaria.

In attuazione di tale disposizione, lo schema di decreto sul quale è attualmente richiesto il parere della Commissione Industria propone di modificare la ripartizione del Fondo unico stabilita dal decreto ministeriale del 12 marzo 2001, destinando 50 miliardi al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 16 della legge n. 266 del 1997 per i settori sia del commercio che del turismo, mentre i rimanenti 100 miliardi sono integralmente finalizzati al cofinanziamento dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge n. 135 del 2001. Propone di formulare parere favorevole sulla proposta del Governo.

Il senatore COVIELLO si esprime in senso favorevole sulla modifica alla ripartizione del fondo unico per gli incentivi alle imprese proposta dal Governo. Ritene che nell'attuale situazione sia indispensabile attivare urgentemente le risorse finanziarie disponibili a favore del settore del turismo ed in particolare di quelle aree che risentono maggiormente della crisi che si è determinata. Ricorda che la Commissione, in sede di rapporto sui documenti di bilancio, aveva già avanzato tale esigenza. Naturalmente occorre intervenire in modo complessivo, anche attraverso l'utilizzazione di strumenti fiscali adeguati a facilitare il superamento di una congiuntura negativa non breve. Tuttavia, le risorse stanziare per il cofinanziamento di programmi interregionali possono essere utilizzate efficacemente. Chiede, pertanto, al Governo di indicare le priorità che intende sottoporre all'autonoma valutazione delle regioni. A suo avviso, sarebbe opportuno privilegiare i bacini turistici del Mezzogiorno maggiormente penalizzati dalla crisi attuale. Preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore D'AMBROSIO è contrario ad inserire nel parere l'indicazione di criteri di priorità rigidi nella utilizzazione delle risorse. È opportuno, infatti, che siano le regioni, nella loro autonomia, a stabilire gli interventi idonei. Dichiaro il proprio voto favorevole sulla proposta del Governo.

Il senatore TUNIS dichiara di essere favorevole alla proposta di modifica presentata dal Governo. Concorda, altresì, con quanto testé affermato dal senatore D'Ambrosio in ordine all'opportunità di non indicare aree di intervento prioritario, demandando tale valutazione alla Conferenza Stato-regioni.

Il senatore GARRAFFA è dell'avviso che occorrerebbe considerare la situazione di maggiore difficoltà in cui versano le aree delle regioni meridionali. Per questo, propone di differenziare i finanziamenti, stabilendo una quota pari al 60 per cento del totale a favore delle aree del Centrosud.

Il senatore BASTIANONI ritiene che nel parere dovrebbe essere raccomandata l'attuazione urgente della legge n. 135 del 2001, al fine di poter utilizzare tempestivamente le risorse stanziare.

Il senatore DE RIGO concorda con la proposta di decreto presentata dal Governo. È contrario, peraltro, ad inserire nel parere una osservazione volta ad attribuire maggiori risorse finanziarie a favore delle regioni meridionali.

Il sottosegretario GALATI considera condivisibili le proposte avanzate in diversi interventi tendenti a prevedere la utilizzazione urgente delle risorse finanziarie disponibili a favore delle aree di crisi soprattutto relativamente al settore del turismo. Ritiene, tuttavia, che non sia opportuno stabilire preventivamente criteri di priorità nei progetti da finanziare. Si riserva di fornire alla Commissione informazioni tempestive in ordine agli orientamenti che saranno definiti in proposito dal Ministero.

Il presidente BETTAMIO, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che occorre utilizzare tempestivamente le risorse stanziare dalla legge n. 135 del 2001 e auspicando, nella definizione dei progetti di sviluppo di ambito interregionale o sovraregionale, una particolare attenzione per le aree che si sono trovate maggiormente esposte in seguito alla crisi del settore turistico.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BETTAMIO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani 25 ottobre alle ore 9,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

14^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene il senatore MASCIONI che prospetta l'opportunità di ottenere dal rappresentante del Governo informazioni e chiarimenti sullo stato dei lavori inerenti alla conversione del decreto legge n. 633, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Il presidente TOMASSINI, pur dichiarando di comprendere i motivi sottesi alla richiesta avanzata dal senatore Mascioni, rileva tuttavia che il sopracitato disegno di legge di conversione è attualmente in itinere presso l'Assemblea e di conseguenza la fase istruttoria in Commissione deve necessariamente considerarsi esaurita.

Il senatore MASCIONI interviene sull'ordine del giorno della Commissione, rilevando che la programmazione dei lavori prospettata dall'Ufficio di presidenza tenutosi all'inizio della legislatura è stata disattesa nelle sue linee fondamentali. In particolare, furono in quella sede individuate due tematiche ritenute prioritarie, ossia quella inerente ai disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, nonché quella relativa ai disegni di legge sul riordinamento delle attività trasfusionali. La scelta di inserire all'ordine del giorno dell'odierna seduta il disegno di legge n. 397, inerente l'abrogazione della normativa atta a sancire l'irreversibilità del rapporto di lavoro esclusivo del medico, risulta non del tutto compatibile con le priorità sopra evidenziate.

Conclude, quindi, proponendo di rinviare l'esame del disegno di legge n. 397 ed altresì di convocare nel più breve tempo possibile una se-

duta dell'Ufficio di presidenza, al fine di definire un nuovo calendario dei lavori della Commissione coerente con le linee programmatiche individuate preventivamente dalla stessa.

Il presidente TOMASSINI, pur condividendo l'opinione del senatore Mascioni relativa al carattere di priorità proprio dei disegni di legge inerenti rispettivamente agli informatori scientifici nonché alle attività trasfusionali, fa presente tuttavia che durante la sessione di bilancio è vietata l'iscrizione all'ordine del giorno di disegni di legge comportanti variazioni di spesa o di entrata, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato. In questa fase, quindi, non poteva che limitarsi ad inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 397, non comportante oneri finanziari.

Comunica, altresì, che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato con la quale si informa la Commissione che l'onorevole Garavaglia, presidente della Croce Rossa Italiana, chiede di voler riferire sullo stato dell'Ente.

Propone, infine, di convocare immediatamente un'apposita seduta dell'Ufficio di presidenza, al fine sia di stabilire un nuovo calendario dei lavori che di valutare l'opportunità di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta un'eventuale proposta di indagine conoscitiva sullo stato della Croce Rossa Italiana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

32^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 628, assunto come testo base, sono pubblicati in allegato al bollettino delle Giunte e Commissioni della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.201, volto a precludere l'adozione delle deroghe in caso di altre soluzioni soddisfacenti e a precisare in

modo rigoroso in quali condizioni è consentita la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

La Commissione respinge l'emendamento 1.201.

Il senatore TURRONI invita ad approvare l'emendamento 1.202, mirante a non consentire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di adottare deroghe al divieto di uccidere o catturare qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.

Posto ai voti, l'emendamento 1.202 è respinto.

Il senatore TURRONI sottolinea la validità dell'emendamento 1.203, diretto ad escludere che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano derogino alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4 della citata direttiva comunitaria che impongono il rispetto da parte degli Stati membri dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate.

Posto ai voti, l'emendamento 1.203 non è approvato.

Il senatore TURRONI esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.204 che propone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano acquisiscano il parere vincolante del Ministro dell'ambiente nei casi in cui la deroga riguardi le disposizioni recate all'articolo 5 della citata direttiva.

La Commissione respinge l'emendamento 1.204.

Il senatore TURRONI invita ad approvare l'emendamento 1.205, diretto a conferire ai proprietari la facoltà di impedire l'accesso dei soggetti abilitati ai terreni interessati dalle attività oggetto delle deroghe, rispettando così talune sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.205 è respinto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

33^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono il professor Arturo Pellegrino, ordinario di geotecnica e membro della Commissione comunale di Napoli per gli interventi sulla sicurezza del territorio cittadino, il professor Lucio Lirer, ordinario di vulcanologia presso la facoltà di Scienze dell'Università Federico II, il professor Giuliano Cannata, segretario dell'Autorità di bacino del Liri-Garigliano e del Volturno nonché componente della Commissione comunale di Napoli per gli interventi sulla sicurezza del territorio cittadino, e il professor Giacomo Rasulo, ordinario di costruzioni idrauliche e direttore del Dipartimento idraulica presso la facoltà di ingegneria dell'Università Federico II.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizioni di docenti universitari e del Segretario dell'Autorità di bacino del Liri-Garigliano-Volturno**

Il presidente NOVI ricorda innanzitutto che, in seguito ai gravi dissesti di Secondigliano e di Miano, a cavallo tra il 1996 e il 1997, il sindaco di Napoli, Bassolino, è stato nominato Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico del capoluogo campano ed è stato istituito un Comitato tecnico, coordinato dal professor Arturo Pellegrino, che ringrazia per la sua presenza.

Il professor PELLEGRINO ricorda innanzitutto come nel 1996 e nel 1997 nella città di Napoli si siano verificati gravi dissesti, tra cui il crollo di una galleria a Secondigliano, una voragine a Miano, crolli di muri e frane di colata, con numerose vittime. Il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha quindi nominato il sindaco di Napoli Commissario di Governo, ed ha istituito un Comitato tecnico, il quale ha deciso di avvalersi degli uffici tecnici del Comune e della consulenza di un centro di ricerche universitario.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche del sottosuolo napoletano, si sofferma

sulle conseguenze derivanti dalla presenza di pozzolane e di tufo giallo nell'area in questione. Quanto poi agli eventi dello scorso mese di settembre, pone in primo luogo in evidenza come si siano verificate piogge di intensità e portata imprevedibili, che hanno determinato il crollo di decine di muri.

Anche grazie all'impegno profuso dal Comitato tecnico, il livello di conoscenza dei problemi che affliggono il sottosuolo napoletano è ormai assai elevato, e si è certamente in grado di passare alla fase degli interventi sistematici. A tale ultimo riguardo il Comitato, nell'aprile dell'anno scorso, ha reso pubblica una prima stima dell'impegno finanziario ritenuto necessario per gli interventi riguardanti i pendii, i costoni, i muri, le cavità e le fognature, impegno pari a circa 5.600 miliardi di lire. Peraltro, anche qualora fossero disponibili integralmente tali risorse, occorrerebbe fare i conti con l'impossibilità di procedere alla contestuale apertura di tutti i cantieri necessari per realizzare le opere previste, per cui ciò che occorre innanzitutto è una oculata programmazione degli interventi.

Il professor LIRER ricorda in primo luogo come tutta la città di Napoli insista su terreno vulcanico dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del tutto particolari. In particolare, il sottosuolo napoletano è caratterizzato dall'estrema variabilità dei depositi piroclastici, anche se non si può non considerare come la situazione del capoluogo campano non rappresenti purtroppo un'eccezione nella realtà italiana. In tale contesto, ancor più rilevanza assume la tendenza a variazioni climatiche di carattere globale che si sta registrando, con l'aumentare di fenomeni atmosferici di breve durata ma di forte intensità. Appare allora opportuno intervenire innanzitutto in via ordinaria, allo scopo di mitigare gli effetti dei fenomeni naturali di ampia portata.

Il professor CANNATA, dopo aver ricordato di far parte del Comitato tecnico coordinato dal professor Pellegrino, si sofferma sul problema del drenaggio delle acque superficiali nel suolo napoletano, ponendo in evidenza come i quattro sistemi di drenaggio esistenti versino in una situazione di grave crisi. Anche a causa dell'imponente fenomeno di urbanizzazione che ha coinvolto il capoluogo campano nell'ultimo secolo, i collettori di drenaggio si sono rivelati del tutto insufficienti ed inidonei a sopportare un forte incremento della pressione delle acque. In conseguenza di ciò i collettori sono scavernati, provocando il cedimento del terreno sovrastante. Così, ad esempio, i tecnici e gli esperti del Comitato tecnico hanno avuto modo di verificare come un collettore abbia provocato la formazione di una caverna alta ben sedici metri che, cedendo, avrebbe potuto provocare il dissesto di un intero quartiere del capoluogo partenopeo. Oltretutto, le caratteristiche di tali strutture fanno sì che le stesse, in caso di piogge intensissime, andrebbero in crisi in meno di due ore.

Negli ultimi quattro anni, comunque, grazie anche all'operato del Comitato, si è pervenuti a livelli soddisfacenti di conoscenza, almeno sotto il profilo dell'identificazione progettuale. A Napoli, in realtà, il problema

non è tanto derivante dalla carenza di risorse finanziarie, dal momento che queste non sono mai mancate; le maggiori difficoltà, semmai, sono dovute alla situazione di incrostazione esistente nel settore degli appalti e dei lavori pubblici già avviati, in un contesto caratterizzato dall'impossibilità di correggere le opere effettuate in modo non congruo, ma non ancora consegnate dalle società concessionarie. Non sembrano essere fonte di seri problemi, invece, i vincoli posti dalle sovrintendenze alle belle arti.

A questo punto, appare evidente che gli interventi più urgenti da effettuare dovrebbero riguardare i collettori, allo scopo di evitare che essi vadano in pressione, riportando in superficie le acque attualmente intubate.

Il professor RASULO richiama l'attenzione della Commissione sulle caratteristiche delle piogge torrenziali che hanno colpito il 15 settembre scorso la città di Napoli. Quel giorno, in particolare nei quartieri di Fuorigrotta e Posillipo, sono caduti ben 183 millimetri di pioggia in circa tre ore, e cioè il doppio di quanto mai registrato in precedenza nella stessa zona. Va ricordato a questo punto che la rete fognaria del capoluogo campano è stata progettata alla fine del secolo scorso ed ha dovuto servire una città che nel frattempo ha attraversato una fase di intensa urbanizzazione; a ciò si aggiungano le caratteristiche peculiari del sottosuolo partenopeo dal punto di vista geologico, con la presenza di tufo e di pozzolana. In sostanza, l'afflusso di una quantità eccessiva di acqua provoca una pressione eccessiva nel sistema fognario, l'erosione del materiale esterno ai collettori, il collasso delle fogne e la formazione di caverne che, in alcuni casi, sono arrivate in prossimità della superficie, con il rischio di importanti cedimenti.

Negli ultimi quattro anni si è cercato di individuare quali siano i collettori suscettibili di andare in pressione, opera questa tutt'altro che facile, dal momento che a seguito dello scioglimento della Cassa per il mezzogiorno, il completamento delle opere è stato curato direttamente dalle società concessionarie e molte opere fognarie non sono state regolarmente collaudate e consegnate: il risultato di tutto ciò è che il comune di Napoli non era in grado di conoscere le caratteristiche dei collettori fognari. Il Comitato tecnico ha quindi curato, dal 1997 in poi, la ricognizione di tutte le opere ed il sistema fognario, ed ha purtroppo accertato che molti tronchi di fognatura vanno regolarmente in pressione con cadenza annuale o biennale. Su una rete fognaria lunga circa 1.300 chilometri, sono state effettuate ispezioni in circa 100 chilometri di fognature, verificando comunque le condizioni di tutti i collettori principali.

Gli interventi da effettuare sulla rete fognaria napoletana dovrebbero ammontare a circa 2.000 miliardi di lire: al di là di tale cifra, peraltro, ciò che preoccupa maggiormente è il tempo necessario per realizzare le opere in questione, occorrendo almeno sei anni. Occorrerebbe, al riguardo, un piano di dettaglio vincolante tanto per i progettisti quanto per gli esecutori, con un sistema di controllo centralizzato per tutto il periodo necessario nella fase esecutiva.

Il presidente NOVI, nel ringraziare i professori intervenuti, sottolinea come sia emersa la situazione di crisi dei sistemi di drenaggio esistenti, con la presenza, a Napoli, di tronchi di fognatura che vanno in crisi con cadenza annuale o biennale.

Il senatore RIZZI manifesta vivo stupore per il fatto che, a fronte di una rete fognaria pari a circa 1.300 chilometri, le ispezioni disposte negli ultimi anni abbiano riguardato soltanto 100 chilometri di condotti. Sulla base di verifiche così limitate, non si comprende come sia stato possibile stimare in circa 2.000 miliardi il costo degli interventi necessari. Sarebbe grave se, anche per quanto riguarda le opere per il consolidamento della struttura fognaria di Napoli, si riproducesse quanto accaduto con riferimento alla bonifica dell'area industriale di Bagnoli.

Il senatore MARANO ricorda come nella città di Napoli sia stato recentemente redatto un piano regolatore; c'è da chiedersi a questo punto se, nella predisposizione di tale strumento urbanistico, si sia tenuto conto con la dovuta attenzione delle peculiari caratteristiche del sottosuolo napoletano e se non sia il caso di effettuare qualche verifica. Certo è che non si sono ancora visti né progetti compiuti né validi piani industriali e finanziari; occorre pertanto fare un vero e proprio salto di qualità, predisponendo progetti dettagliati ed oculati prima di prevedere la spesa di altre migliaia di miliardi di lire.

Il senatore FLORINO ricorda che già nel 1997 la Commissione ambiente del Senato aveva effettuato un'indagine conoscitiva sul sottosuolo della città di Napoli, mettendo a punto alcuni indirizzi che sono stati riportati oggi dai quattro professori intervenuti. In questi anni le autorità napoletane hanno potuto beneficiare di ingenti finanziamenti: eppure non si è intervenuto neanche sulle strutture ordinarie, e c'è da chiedersi se sia stata fatta una indagine puntuale sugli effetti della penetrazione della metropolitana nelle cavità del sottosuolo napoletano. Destano stupore le tante carenze registrate, come pure la gestione delle opere pubbliche, a seguito del venir meno della Cassa per il mezzogiorno.

Il senatore VALLONE osserva come l'audizione dei quattro professori intervenuti abbia consentito alla Commissione di venire a conoscenza di alcuni dati di grande importanza. In particolare, dal punto di vista tecnico-scientifico, i componenti della Commissione sono ora in grado di comprendere l'evoluzione della situazione in modo abbastanza compiuto.

Il senatore ZAPPACOSTA sottolinea come le problematiche relative alla città di Napoli siano purtroppo comuni a molti capoluoghi del Mezzogiorno, che scontano gli effetti della vetustà delle reti fognarie. Restano da approfondire, peraltro, le questioni attinenti la rete idrica del capoluogo campano e le conseguenze che avrebbe un evento sismico in quell'area.

Risponde alle questioni poste dai senatori intervenuti il professor CANNATA, che sottolinea come sia già stato messo a punto un gruppo di progetti di un certo rilievo e come, per quanto riguarda il sistema idrico, alcune aree campane, come il Sarnese-Vesuviano, siano in grado di autofinanziarsi, a differenza di quanto accade in altre parti d'Italia, compreso il nord del Paese.

Il professor PELLEGRINO fa presente che negli ultimi quattro anni, grazie all'impegno profuso dal Comitato tecnico, sia stato effettuato uno studio quanto mai serio ed approfondito, con il risultato che è oggi possibile discutere sulla base di ordini di grandezza sufficientemente certi, potendosi effettuare stime più che affidabili. Sotto questo profilo, quanto si sta facendo in relazione al sistema fognario del capoluogo campano non ha nulla a che vedere con la bonifica dell'area industriale di Bagnoli.

Il professor LIRER auspica che la Commissione ambiente del Senato effettui quanto prima un sopralluogo a Napoli, ove avrà l'opportunità di prendere visione dell'ingente lavoro svolto in questi quattro anni dal Comitato tecnico.

Il professor RASULO precisa che le verifiche effettuate su circa 100 chilometri di rete fognaria consistono in videoispezioni, che non è certo né opportuno né necessario disporre ovunque. In realtà, è possibile affermare che l'intera rete fognaria di Napoli è ormai abbondantemente conosciuta dai tecnici e che può passarsi senza serie preoccupazioni alla fase degli interventi concreti.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato i professori intervenuti, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulle finalità e sugli esiti della recente missione umanitaria in Pakistan: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver

In apertura di seduta il presidente PIANETTA informa che della audizione odierna sarà effettuato anche il resoconto stenografico.

Dà quindi la parola alla onorevole Boniver che a nome del Governo, riferirà su un tema estremamente delicato qual'è quello dell'emergenza umana in tutta l'area che ha il suo epicentro in Afghanistan. È ovvio che gli aspetti di strategia militare ed anche diplomatici non possono essere trascurati ma il motivo essenziale per cui la Commissione ha chiesto urgentemente un incontro con il Governo riguarda ovviamente la questione dei diritti umani che è oggetto della propria competenza istituzionale.

Il sottosegretario BONIVER ringrazia la Commissione per l'invito e si congratula per la volontà politica espressa con la costituzione e poi l'insediamento di una specifica Commissione parlamentare straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani.

Informa quindi di aver effettuato dall'1 al 3 ottobre una missione in Pakistan assieme ad alti funzionari della Farnesina, nel corso della quale ha potuto verificare direttamente la grave emergenza umanitaria ed offrire

un concreto aiuto finanziario consistente nella devoluzione di 15 miliardi, poi divenuti 20, all'Alto commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati nonchè di 4 miliardi al Comitato interministeriale della Croce Rossa, per far fronte ai primi bisogni.

Dopo gli incontri politici, la delegazione ha visitato a Peshawar il campo dei rifugiati afgani di Katchagari dove ha potuto constatare di persona la precarietà della situazione attuale e l'imperativo assoluto di evitare nuovi afflussi di rifugiati in un Paese dagli equilibri davvero delicati. Ricorda per inciso che i rifugiati di questo campo profughi sono assemblati in casupole di fango da diciotto anni, dopo l'invasione sovietica del 1979, mentre la guerra civile sta martoriando quel Paese ormai da ventidue anni.

Sempre nel corso dei colloqui politici, il ministro del Pakistan per i territori del Nord ed i rifugiati Sarfaraz Khan ha fatto presente che il Pakistan non è in condizione di sostenere un'emergenza umanitaria come quella seguita all'invasione dell'Unione sovietica, quando si riversarono nelle province del Nord circa 4 milioni di rifugiati, cioè la popolazione più ampia di rifugiati della storia contemporanea. Il Pakistan è disposto ad assistere temporaneamente i rifugiati a condizione vi sia una garanzia di un loro rientro con la normalizzazione dell'Afghanistan.

Il sottosegretario Boniver ricorda come la cooperazione allo sviluppo italiana sia da tempo impegnata a favore del popolo afgano. Tra i principali interventi effettuati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2001 ricorda come particolarmente significativi i contributi finanziari all'organizzazione non governativa Emergency del chirurgo italiano Gino Strada, per l'apertura di due ospedali in Afghanistan, dei quali quello di Kabul ha funzionato per un breve periodo ed è stato chiuso in seguito all'intervento del Ministero delle virtù dei talebani.

Naturalmente gli aiuti che il Governo italiano ha deliberato in favore degli organismi internazionali e così pure degli organismi non governativi devono considerarsi di pertinenza dell'esercizio finanziario per il 2001, dunque sono suscettibili (nel quadro della sessione di bilancio) di essere incrementati sensibilmente.

Si sofferma inoltre brevemente sugli aspetti propriamente politici della vicenda afgana, in particolare sulla iniziativa a proposito del cosiddetto «processo di Roma», intorno al quale giustamente vi è moltissima cautela sia da parte dell'opposizione sia da parte della maggioranza, ma che rappresenta un importante ed originale contributo dell'Italia, ovviamente pur sempre e comunque sotto l'egida dell'ONU.

Tornando alle questioni più strettamente legate agli aspetti umanitari, vuole ricordare che il numero di profughi è destinato ad accrescersi. Non vorrebbe però che si trascurasse come l'attuale emergenza umanitaria si aggiunga all'elenco di morti civili, esecuzioni, torture, impiccagioni ed amputazioni che sono state perpetrate dal regime talebano.

Vuole dire anche che negli anni 80 la Comunità internazionale e gli organismi dell'ONU finanziavano l'accoglienza da parte del governo pakistano, ma finiti i primi anni di emergenza, l'aiuto finanziario si è ridotto fino a divenire, venuto a mancare l'effetto allarme, un rivolo miserabile.

Dopo la nuova crisi, ha potuto constatare di persona gli effetti di questo calo di attenzione perchè, avendo insistito per visitare un unico campo profughi, gli è stato mostrato un campo che per quanto considerato tra i migliori, è affollato da 85 mila individui che vivono in condizione che non esita a definire «pazzesca», come pazzesca è la dimensione che ha assunto l'emergenza umanitaria in questi giorni.

Conclude la propria esposizione soffermandosi sul problema delle donne afgane che – deve essere ricordato – rappresentano i deleritti tra i deleritti, ed in favore delle quali ha in programma una specifica riunione con le Associazioni non governative per un piano di pronto intervento, con uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente ma che rappresenta comunque un primo passo in favore delle donne afgane.

Intervengono il vicepresidente Patrizia TOIA, i senatori MARITATI, MUGNAI, FORLANI, DE ZULUETA, BIANCONI e MARTONI che esprimono tutti apprezzamento per l'ampia esposizione svolta dall'onorevole Boniver e pongono specifiche domande.

A tutti replica il sottosegretario BONIVER che, dopo essersi complimentata per lo spessore e la serietà degli interventi tutti ispirati ad una visione costruttiva, fornisce le assicurazioni ed i chiarimenti che sono stati richiesti.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali,
Gagliardi.*

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(628) *Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(351) *AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(663) *SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Esame congiunto e conclusione. Parere alla 13ª Commissione: favorevole sui disegni di legge n. 628 e n. 663; favorevole con osservazioni sui disegni di legge n. 351, n. 525 e n. 605)

Il relatore GIRFATTI illustra i provvedimenti in titolo rilevando in primo luogo come la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, si prefigga la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplini lo sfruttamento. Al sistema di limiti così posto, gli Stati membri possono derogare per le ragioni elencate dall'articolo 9, paragrafo 1; secondo il paragrafo 2 dello stesso articolo 9, le deroghe

devono menzionare, tra l'altro, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura autorizzati, le condizioni di rischio e le autorità abilitate a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate. La direttiva prevede altresì che le misure di conservazione debbano tener conto anche delle esigenze economiche e ricreative. Disposizioni analoghe sono contenute nella Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata ai sensi della legge n. 503 del 1981.

La legge nazionale sulla caccia, n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, all'articolo 1, comma 4, dichiara che la direttiva 79/409/CEE e la Convenzione di Berna sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla legge stessa, ma non contiene una specifica disciplina dei casi e delle procedure di deroga sopraindicate.

La disposizione comunitaria sulle deroghe non risulta pertanto recepita a livello nazionale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 luglio 1996, n. 272. Tale vuoto normativo non solo ha esposto lo Stato italiano a vari richiami da parte della Commissione europea ma sta ponendo in grave difficoltà le varie regioni, impossibilitate a derogare alla normativa comunitaria in difetto di una normativa nazionale quadro.

Il tentativo di ovviare a tale vuoto mediante l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, è stato peraltro vanificato dalla Corte costituzionale che ne ha sancito l'illegittimità, essendo necessario disciplinare la materia con idonea fonte legislativa, con la sentenza n. 169 del 1999.

L'oratore segnala, inoltre, che la possibilità di ricomprendere, tra le attività consentite in deroga, anche quella venatoria, si ricava da sentenze della Corte di giustizia ed è stata espressamente affermata dalla Commissione europea.

Il disegno di legge n. 628, in particolare, intende quindi consentire alle regioni di attivare i poteri di deroga ai divieti concernenti le specie protette, nel rispetto dei pronunciamenti della Corte costituzionale ed è diretto ad adeguare l'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria, superando così anche le infrazioni in corso. Esso si compone di un articolo unico che inserisce l'articolo 19-*bis* alla legge n. 157 del 1992; il comma 1 dell'articolo 19-*bis*, pertanto, attribuisce alle regioni e province autonome la funzione di disciplinare nel proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, nel rispetto dei principi della citata legge n. 157 del 1992. Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* recepisce i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria in questione, circa le finalità che possono consentire le deroghe e le condizioni specifiche per la loro attuazione. Il comma 5 dell'articolo introdotto dal suddetto disegno di legge, inoltre, prevede che ciascuna regione invii al Governo una relazione sull'attuazione delle deroghe disposte nel proprio territorio. Sulla base di tali elementi, e degli altri forniti dai

Ministeri ed enti interessati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea la relazione prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva.

Anche il disegno di legge 663 attribuisce alle regioni il compito di adottare le opportune misure volte a disciplinare le modalità di esercizio delle deroghe. In particolare, l'articolo 3 del citato provvedimento 663 indica i limiti e le condizioni essenziali in presenza delle quali potrà essere esercitato il potere di deroga; l'articolo 7 stabilisce inoltre l'obbligo delle regioni e province autonome di trasmettere annualmente al Ministro per le politiche agricole e forestali e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) i dati sulle misure di protezione di tutte le specie di uccelli e sull'attuazione delle suddette deroghe, in conformità con la direttiva 79/409/CEE.

I disegni di legge n. 351, n.525 e n. 605, recano analoghe disposizioni volte a recepire l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE attribuendo alle regioni e province autonome la funzione di disciplinare nel proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe ivi previste. Il relatore osserva tuttavia che il disegno di legge n. 351, a differenza dei disegni di legge n. 628 e n. 663, non contempla la redazione di una relazione sull'esercizio delle deroghe e che i disegni di legge n. 525 e n. 605 prevedono, ai rispettivi articoli 5, tale relazione, ma non ne dispongono la periodica comunicazione alla Commissione europea. Egli propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sui disegni di legge n. 628 e n. 663 e parere favorevole, con le suddette osservazioni, sui disegni di legge n. 351, n. 525 e n. 605.

Il presidente GRECO ringrazia il relatore Girfatti per l'esposizione e rileva che nella seduta della 13^a Commissione dello scorso 17 ottobre è stata sollevata la questione dell'acquisizione del parere della Giunta sui provvedimenti in titolo. Egli sottolinea, pertanto, l'esigenza di procedere sollecitamente alla conclusione del loro esame.

Il senatore BASILE rileva come in 1^a Commissione sia stata evidenziata l'opportunità di sospendere l'esame di provvedimenti che, come quelli in titolo, vertono su una materia di tipica competenza regionale. Tale sospensione si renderebbe necessaria per approfondire i riflessi sull'attività legislativa derivanti dalla prossima entrata in vigore delle disposizioni che modificano il Titolo V, parte II, della Costituzione, argomento oggetto di una specifica indagine conoscitiva appena avviata dalla 1^a Commissione.

Il presidente GRECO osserva che le considerazioni del senatore Basile attengono ad aspetti di grande attualità ma di più diretta competenza di altri organismi, quali la 1^a Commissione e la Commissione bicamerale per le questioni regionali, e cede la parola al sottosegretario Gagliardi, la cui presenza è richiesta anche nella Commissione di merito.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con le considerazioni espresse nella relazione esposta dal senatore Girfatti e ribadisce l'importanza di una sollecita approvazione delle disposizioni in esame per completare l'attuazione della direttiva 79/409/CEE, oggetto di varie procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che, da ultimo, hanno condotto anche ad una nuova sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, emessa lo scorso 17 maggio.

La senatrice DONATI illustra i motivi che, con il senatore Bedin, l'hanno indotta a chiedere, nella seduta del Comitato pareri della scorsa settimana, la remissione nella seduta plenaria della Giunta dell'esame dei provvedimenti in titolo. Come rilevato anche dal senatore Basile si pone infatti una complessa questione di ripartizione di competenze fra le attribuzioni delle regioni e quelle dello Stato cui spetta, in ultima analisi, la responsabilità per l'adempimento degli obblighi comunitari. L'ampia discrezionalità lasciata dal disegno di legge n. 628 e dagli altri provvedimenti in titolo alle regioni in merito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE non appare infatti idonea a recepire i rilievi delle varie sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee fra cui, da ultimo, quella del 27 maggio 2001. A tale proposito sarebbe invece preferibile precisare, in conformità con l'articolo 9 della suddetta direttiva, condizioni e procedure cui devono attenersi le regioni nell'adottare delle deroghe alla normativa comunitaria.

Il senatore TIRELLI condivide molte delle considerazioni che sono emerse nel dibattito, con particolare riferimento all'esigenza di non trascurare la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, anche alla luce della prossima entrata in vigore delle disposizioni che modificano la parte II del Titolo V della Costituzione. La Giunta, peraltro, nell'esaminare i provvedimenti in titolo, non può che attenersi alle norme costituzionali vigenti.

Il senatore MANZELLA condivide le osservazioni del senatore Basile, che non attengono solamente alle competenze della 1^a Commissione ma anche a quelle della Giunta, per ciò che concerne la verifica dell'adempimento degli obblighi comunitari nelle materie di competenza delle regioni. L'approfondimento di tale questione diverrà tanto più importante ed urgente con l'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la parte II del Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'articolo 117. A tale proposito si pone infatti l'esigenza di valutare se, nelle materie di competenza esclusiva, la responsabilità dell'adempimento degli obblighi comunitari spetti singolarmente a ciascuna Regione ovvero se, anche nelle materie in cui spetta alle regioni una potestà legislativa esclusiva, non sia ravvisabile comunque una competenza concorrente con lo Stato laddove si ponga altresì l'esigenza di attuare delle disposizioni comunitarie. Al riguardo egli propende per la seconda ipotesi giacché si deve tener conto che, per violazioni degli obblighi comunitari, anche nelle materie di

esclusiva competenza regionale, viene comunque chiamato lo Stato a comparire dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Ove la Giunta intendesse procedere alla conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo senza aver chiarito i suddetti aspetti egli non potrebbe che esprimere, quindi, un voto negativo.

Il presidente GRECO condivide l'esigenza, emersa nel dibattito, di approfondire la questione della verifica dell'adempimento degli obblighi comunitari nelle materie di competenza regionale, tanto più alla luce della prossima entrata in vigore delle citate disposizioni di modifica della Costituzione, ma sottolinea come ciò possa essere più opportunamente fatto in altra sede. Allo stato la Giunta non può che limitarsi a segnalare, nel parere, la suddetta questione, dovendo peraltro focalizzare la sua valutazione sulla compatibilità dei provvedimenti in titolo con la normativa comunitaria.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea la propria perplessità ad esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 628 e sui provvedimenti connessi – a prescindere dalla definizione della questione della ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni – alla luce della genericità dei riferimenti alle prescrizioni della direttiva 79/409/CEE.

Il senatore BEDIN rileva come l'ampio dibattito in corso dimostri la fondatezza della richiesta espressa nell'ambito del Comitato pareri affinché l'esame dei provvedimenti in titolo venisse rimesso nella sede plenaria della Giunta.

Egli comprende il richiamo del Presidente ad esprimere il parere della Giunta in tempo utile per l'esame in corso presso la Commissione di merito e, alla luce delle osservazioni che sono emerse, propone di esprimere un giudizio sospensivo invitando la Commissione di merito ad approfondire ulteriormente i suddetti aspetti.

Il senatore MAGNALBÒ osserva che la Giunta non si può esimere dal prendere una decisione, spetta infatti alla Commissione di merito valutare se sospendere o meno l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente GRECO concorda con il senatore Magnalbò e propone di concludere l'esame del provvedimento in titolo nei termini articolati proposti dal relatore, recependo le osservazioni che sono emerse nel dibattito fra le considerazioni preliminari da includere nel parere.

L'oratore sottolinea inoltre come le disposizioni in esame siano volte proprie a recepire le indicazioni della sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2001, citata dalla senatrice Donati.

Il senatore CHIRILLI condivide molte delle considerazioni emerse nel dibattito che, tuttavia, non pregiudicano una tempestiva conclusione

dell'esame dei provvedimenti in titolo potendo esse costituire l'oggetto di opportuna segnalazione nel parere che sarà espresso dalla Giunta.

Il senatore MANZELLA dichiara di poter aderire ad un parere favorevole sui provvedimenti in titolo ove vengano precisate le disposizioni che consentono di completare l'attuazione delle direttive comunitarie che disciplinano la materia in esame.

Il senatore BEDIN concorda con la proposta del senatore Manzella precisando che essa si potrebbe tradurre nell'espressione di un parere condizionato all'introduzione di modifiche volte a chiarire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato e le regioni nell'assolvimento degli obblighi comunitari.

Il relatore GIRFATTI replica ai senatori intervenuti nel dibattito dichiarando di accogliere le osservazioni che sono state avanzate, in particolare, dai senatori Donati e Manzella, a proposito dell'esigenza di chiarire la ripartizione delle responsabilità fra lo Stato e le regioni nell'assolvimento degli obblighi comunitari, quali considerazioni preliminari di un parere favorevole sui disegni di legge n. 628 e n. 663 e favorevole, con le osservazioni esposte, sui disegni di legge n. 351, n. 525 e n. 605.

Il senatore BEDIN dichiara di non poter aderire alla proposta del relatore a meno che questi non esprima un parere condizionato al recepimento delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente GRECO, preso atto che non vi sono le condizioni per procedere alla stesura di un parere che accolga consensi unanimi, invita i componenti della Giunta ad esprimersi per dichiarazioni di voto, dichiarando personalmente di aderire alla proposta del relatore.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto, i senatori BEDIN, DE ZULUETA, DONATI, FILIPPELLI e MANZELLA, pronunciandosi in favore dell'espressione di un parere condizionato al recepimento delle osservazioni emerse nel dibattito, e BASILE, CHIRILLI, MAGNALBÒ e SODANO, che aderiscono alla proposta del relatore Girfatti. Il senatore TIRELLI dichiara di non partecipare alla votazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRECO propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere nei termini da questi proposto.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA***Proposta di indagine conoscitiva sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea**

Il presidente GRECO, verificata la presenza del numero legale prescritto per la discussione dell'argomento in titolo, propone che gli sia conferito mandato a chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impiego e la riforma dei fondi strutturali in vista dell'allargamento dell'Unione europea.

Tale indagine conoscitiva, nel cui ambito si potrebbe svolgere l'audizione dei rappresentanti dei dicasteri competenti, delle regioni, delle forze sociali e di rappresentanti delle istituzioni comunitarie, muove dall'esigenza di verificare, in primo luogo, l'impatto dell'utilizzo delle risorse comunitarie sul territorio italiano. Al riguardo, un settore di approfondimento fondamentale sarà costituito dall'acquisizione di elementi di informazione sulla capacità di regioni ed enti locali di beneficiare delle politiche strutturali attraverso un'efficace opera di programmazione e la tempestiva attuazione delle conseguenti iniziative.

In secondo luogo, l'indagine conoscitiva mira a svolgere una valutazione sui possibili effetti dell'adesione di nuovi Stati membri sulle politiche strutturali. In tale prospettiva, infatti, si potrebbe rendere necessario un adeguamento delle suddette politiche, volto ad assicurare alle aree disagiate degli attuali paesi membri dei livelli di sostegno idonei anche dopo l'avvio del processo di ampliamento dell'Unione.

Il senatore BASILE sottolinea l'esigenza di inserire nei lavori dell'indagine anche incontri con i rappresentanti dei Paesi candidati all'adesione, con il direttore della Direzione generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché, trattandosi dei più diretti interessati, con i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1.

Il senatore MANZELLA propone di estendere il campo dell'indagine al tema della fiscalità.

Il senatore BEDIN condivide l'iniziativa di svolgere un'indagine sul tema proposto dal Presidente ma sottolinea l'esigenza di approfondirne ulteriormente programma ed articolazione, anche al fine di non esprimere un segnale negativo nei confronti dei paesi candidati all'adesione.

Il presidente GRECO propone che gli sia conferito mandato a chiedere la suddetta autorizzazione al Presidente del Senato e a prendere gli opportuni contatti con altre Commissioni che siano eventualmente interessate ad assumere analoghe iniziative. Considerando che la Giunta, congiuntamente con la 3^a Commissione del Senato e con le Commissioni

III e XIV della Camera, si accinge a concludere la prima fase dell'indagine conoscitiva in corso sul futuro dell'Unione europea, essa potrà tornare ad esprimersi in un secondo momento sulla concreta articolazione della nuova indagine.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

9ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 1534) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore BOSCETTO, illustra analiticamente il disegno di legge in titolo, sottolineando i profili di competenza della Commissione, con particolare riferimento al nuovo testo dell'articolo 5 *bis*, come integrato e modificato dalla I Commissione permanente. Richiama quindi l'opportunità che il Governo e il Parlamento prestino particolare attenzione alle materie di esclusiva competenza regionale e, quindi, alla ripartizione di competenze statali e regionali in materia di legislazione concorrente, specie per quanto concerne la esatta definizione dei principi e criteri entro i quali può essere esercitata la corrispondente potestà legislativa regionale. Propone infine di esprimere parere favorevole al testo del disegno di legge con gli emendamenti approvati dalla I Commissione.

Si apre il dibattito.

Il deputato ZELLER esprime perplessità sul reale ambito di applicazione del riparto di competenze in materia di legislazione esclusiva e legislazione concorrente, lamentando altresì che nella legge costituzionale approvata con il recente *referendum* non venga menzionata la tutela delle minoranze linguistiche. Sollecita infine l'attuazione dell'articolo 11 che, esaltando le funzioni rappresentative della Commissione con la partecipazione dei rappresentanti espressi dalle autonomie locali, sovviene oportu-

namente, ancorché parzialmente, alla mancanza di una Camera delle regioni.

Il deputato MIGLIORI esprime l'esigenza di una più ampia e approfondita riflessione sulla materia al fine di risolvere delicati problemi per l'assetto costituzionale del paese.

Si associa ai rilievi del relatore Boschetto e del deputato Migliori il senatore BONGIORNO: egli, inoltre, avverte i limiti e le contraddizioni della legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, appena promulgata. Rileva infine l'opportunità di adeguare il disegno complessivo delle autonomie con una nuova disciplina che, tra l'altro, eviti il rischio di esiti estremamente negativi per l'ordinamento, ove il contenzioso davanti alla Corte costituzionale dovesse assumere proporzioni corrispondenti all'eccessiva produzione normativa statale e regionale.

Il senatore IOVENE non condivide talune riserve espresse in ordine alla menzionata legge costituzionale: ritiene infatti che, anche in virtù dell'articolo 11 della predetta legge, la Commissione abbia la concreta possibilità di fornire un qualificato contributo di carattere istituzionale per attuare al meglio la riforma delle autonomie locali.

Il relatore BOSCETTO, dopo aver fornito chiarimenti sul merito degli articoli 2 e 4, pur comprendendo le peculiari esigenze regionali di legiferare autonomamente sulle materie di propria competenza, ribadisce la particolare opportunità di una radicale semplificazione legislativa, ancorché riconosca che i relativi presupposti non siano facilmente rinvenibili.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto dei poteri e la ripartizione di competenze delle autonomie locali nella transizione dal federalismo amministrativo allo Stato federale

La presidente ALBERTI CASELLATI illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo e il relativo programma, come definito nel corso dei lavori dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: in tale sede, infatti, si era convenuto di avviare l'acquisizione di contributi, anche in forma scritta, da parte di diversi soggetti, rappresentanti di varie realtà, di natura pubblica e privata, al fine di approfondire i contenuti propri di un possibile assetto federale dello Stato italiano, a partire dalle con-

dizioni storicamente determinate dallo sviluppo del vigente ordinamento costituzionale.

La Presidente, quindi, raccogliendo le indicazioni emerse da tutti i Gruppi, illustra il programma da inoltrare al Presidente del Senato per la prescritta autorizzazione e al Presidente della Camera per le opportune intese: esso prevede contributi in primo luogo dal Ministro delle riforme istituzionali e, successivamente dai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e degli affari regionali. È inoltre prevista la presenza di altri Ministri interessati a prefigurare una diversa articolazione delle competenze ministeriali in senso maggiormente rappresentativo delle istanze autonomistiche espresse dalle regioni e dalle altre autonomie locali. Saranno altresì ascoltati, anche su specifiche tematiche indicate dall'Ufficio di presidenza della Commissione, comunque inerenti all'oggetto dell'indagine, rappresentanti ed esperti di organi, costituzionali e di rilevanza costituzionale, dello Stato nonché delle Regioni, delle categorie produttive, professionali e sindacali, del Parlamento europeo, della Commissione dell'Unione europea e della Corte di giustizia delle comunità europee. Particolare attenzione, infine, sarà prestata al contributo di esperti e studiosi delle diverse discipline, capaci di prefigurare, sulla base dei dati scientifici da essi acquisiti, idonei elementi di conoscenza circa il concreto evolversi degli assetti federali di altri paesi. Quanto ai sopralluoghi al riguardo previsti – precisa la Presidente – dato il concomitante avvio dell'esame parlamentare dei disegni di legge finanziaria e di bilancio – essi potranno comunque aver luogo, ove debitamente autorizzati, non prima dell'inizio del prossimo anno.

Il senatore IOVENE prospetta la particolare opportunità di inserire nel programma dei lavori anche specifiche audizioni di rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, dell'associazionismo e del volontariato.

Conviene la Commissione, che successivamente approva all'unanimità la proposta di indagine conoscitiva in titolo e il relativo programma, stabilendo altresì di richiedere il resoconto stenografico a pubblicazione immediata delle audizioni.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

Il Comitato procede al seguito dell'audizione del ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dottor Franco FRATTINI, il quale risponde alle domande poste dai componenti del Comitato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2001

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(69-B) SPECCHIA. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 9,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente del Consiglio di Stato.
- II. Comunicazioni del Governo sulla proposta di regolamento comunitario concernente lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei.

IN SEDE REFERENTE

Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di soste-

gno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).

- CENTARO. – Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).

II. Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 9,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (700).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (633).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione della Banca d'Italia.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

0,50

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 10

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sullo stato della Croce Rossa Italiana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 9 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (628).
- AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (351).
- BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (525).
- RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (605).
- SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria (663).

II. Discussione del disegno di legge:

- SPECCHIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (69-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della città di Napoli: audizioni di docenti universitari e del Segretario dell'Autorità di bacino del Liri-Garigliano-Volturno.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (69-B) (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2000) (*Doc. LXXXVII, n. 1*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 14

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Giovedì 25 ottobre 2001, ore 14

Seguito dell'esame congiunto delle risoluzioni:

- 7-00037 Burani Procaccini ed altri. – In materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici (*assegnata dalla Presidenza della Camera*);

- 7-00001 Rotondo ed altri. – In materia di iniziative da adottarsi a favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici (*assegnata dalla Presidenza del Senato*).